



PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI AL 23/09/2016

SOMMARIO

PREMESSE	2
AMBITO DI RIFERIMENTO (O “PERIMETRO OGGETTIVO”) DEL PIANO	4
CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO	6
NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETÀ PARTECIPATA.....	7
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE.....	9
1 - AGENZIA MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE (ORA, DALL’01/03/2017, “PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE”).....	9
2 - ITINERA S.R.L. CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE (DALL’01/01/2016).....	11
3 - LEPIDA S.P.A.	13
4 - RIMINI HOLDING S.P.A.	15
5 - UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE	18
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE (DETENUTE ATTRAVERSO “RIMINI HOLDING S.P.A.”).....	20
1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO (DAL 26/11/2013).....	20
2 - AMFA S.P.A.	21
3 - AMIR S.P.A.	23
4 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.	25
5 - ANTHEA S.R.L.	27
6 - CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE.....	29
7- RIMINI CONGRESSI S.R.L.	31
8 - RIMINI RESERVATION S.R.L.	34
9 - RIMINITERME S.P.A.....	37
10 - ROMAGNA ACQUE-SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.	39
11 - SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.	42
12 - START ROMAGNA S.P.A.....	45
ALLEGATI	47



PREMESSE

Il “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015”.

L'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. “legge di stabilità per l'anno 2015”), prevedeva che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e gli enti locali (province e comuni), “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti (5) criteri (c.d. “criteri di razionalizzazione”):

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (*eliminazione delle società “non indispensabili” - alias “vietate”*);
- soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*soppressione delle c.d. “scatole vuote improduttive”*);
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgevano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*eliminazione delle “partecipazioni doppiate”*);
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*aggregazione delle società di servizio pubblico locale*);
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*riduzione dei costi di funzionamento*).

Per perseguire il duplice fine (di riduzione delle partecipazioni detenute e di riduzione dei costi di quelle da mantenere) la norma prevedeva che:

- entro il 31/03/2015 i legali rappresentanti degli enti (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, ecc.) definissero, approvassero, pubblicassero sul sito internet dell'ente ed inviassero alla Corte dei Conti, un “piano operativo di razionalizzazione” delle partecipazioni dell'ente, corredato da apposita “relazione tecnica”, che individuasse precisamente le azioni che l'ente intendeva porre in essere per conseguire, entro il 31/12/2015, gli scopi della norma, con indicazione dei relativi tempi, modalità e dei risparmi che l'ente prevedeva di realizzare con esse;
- entro il 31/12/2015 gli enti locali attuassero le azioni di razionalizzazione prefigurate nei rispettivi piani;
- entro il 31/03/2016 i legali rappresentanti degli enti inviassero alla Corte dei Conti apposita relazione su quanto effettivamente realizzato dai propri enti (e sui risparmi effettivamente conseguiti) in attuazione del piano stesso.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 03/04/2015 - il Comune ha approvato il “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015”, che peraltro elencava anche tutte le operazioni di razionalizzazione già attuate dal Comune nel recente passato, quantificandone analiticamente i relativi risparmi e/o benefici già conseguiti dalle società partecipate e/o dall'ente.

Tutte le operazioni di razionalizzazione di tipo “dismissivo” (liquidazione, fusione, ecc.), totale o parziale, previste dal piano (con l'unica eccezione di quella relativa alla vendita parziale della partecipazione indiretta detenuta in Hera s.p.a., di fatto inizialmente sospesa e poi specificamente ed autonomamente approvata, sia pure in termini diversi, nell'aprile 2017) sono state successivamente espressamente approvate dal Consiglio Comunale (competente per esse, in base alle disposizioni dell'articolo 42 del D.L.gs.267/2000 ed anche del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini”) con propria deliberazione n.48 del 11/06/2015 e, per quelle che coinvolgevano la controllata Rimini Holding s.p.a., dall'assemblea ordinaria dei soci di Holding del 29/06/2015.

Da luglio 2015 in poi il Comune di Rimini (anche attraverso la propria Rimini Holding s.p.a.) ha poi attuato (o in alcuni casi ha tentato di dare attuazione a) quanto previsto nel proprio “piano operativo di razionalizzazione”, rendicontando analiticamente e puntualmente l'esito di tale attuazione alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con cui ha formalmente “dialogato” più volte (anche in risposta ad alcuni rilievi da questa formulati, talvolta non condivisi dall'amministrazione).

Il “piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” imposto dal D.Lgs.175/2016.

L'articolo 24 (“revisione straordinaria delle partecipazioni”) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 (“oggetto”), comma 2, “sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” - prevede che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuino, “con provvedimento motivato”, la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella ulteriore, “periodica”, imposta dall'articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all'anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016).
- nell'ambito di tale ricognizione tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che,
 - a) non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. “vincolo di scopo” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13¹ del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il comune, “nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione”);
 - b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (“oneri di motivazione analitica” per l'acquisizione di partecipazioni) o
 - c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. “ipotesi specifiche”), devono essere fatte oggetto di “revisione straordinaria”, ovvero “revisionate”, mediante alienazione della partecipazione oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente “piano di revisione straordinaria”.

¹ L'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.,267, recita: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”



- *"in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-querter del codice civile"*².

Si evidenzia che l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016 consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di "attività consentite" ivi espressamente previste³ e di seguito sintetizzate:

- a) produzione di un "servizio di interesse generale" (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera "h"⁴, ovvero come <<attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale");
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica");
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in partnership con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. "società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara");
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. "attività strumentale");
- e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. "attività di committenza").

Le c.d. "ipotesi specifiche" (che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella propria deliberazione n.19 del 19/07/2017 di seguito indicata definisce "situazioni di criticità") dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, sono, invece, le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. "attività ammesse" - si tratta, sostanzialmente, di una sorta di ripetizione, conferma ed ulteriore specificazione del c.d. "vincolo di scopo", sopra già indicato);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. "società scatole vuote improduttive");
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. "società doppioni");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. "società irrilevanti");
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. "società in perdita reiterata");
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi");
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. "società da aggregare").

Mentre i primi 5 criteri (lettere da "a" ad "e") sono veri e propri "criteri di revisione/soppressione delle partecipazioni societarie", il sesto e il settimo (lettere "f" e "g") sembrano invece essere due "criteri di riduzione dei costi e di aggregazione delle società partecipate" a cui l'ente, potendo, dovesse decidere di continuare a partecipare.

L'esito della ricognizione in questione, anche in caso negativo, dovrà poi essere comunicato all'apposita struttura di controllo istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dallo stesso D.Lgs.175/2016 e alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo) con modalità informatizzate, recentemente stabilite, da entrambi gli enti, con propri specifici documenti: si tratta delle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" pubblicate dal M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito internet in data 27/06/2017, dette anche, sinteticamente, "Istruzioni M.E.F.", con le quali il Ministero ha stabilito che la comunicazione venga fatta attraverso la compilazione di un'apposita nuova sezione dell'applicativo "Partecipazioni" già esistente, dedicato al censimento delle partecipazioni societarie pubbliche e delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016" - dette anche, sinteticamente, "Linee guida Corte dei Conti", approvate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con propria deliberazione n.19 del 19 luglio 2017.

A tal proposito occorre evidenziare che, purtroppo, in detti documenti i due enti, oltre a prevedere (nel caso in cui, in base alla norma, occorra prendere in considerazione il fatturato o il risultato di esercizio della società partecipata degli ultimi 3 o 5 anni) di fare riferimento agli esercizi 2015 e retro, invece che gli anni 2016 (ultimo disponibile ad oggi) e retro, come sarebbe apparso logico, hanno previsto la trasmissione, da parte degli enti locali che redigono il piano - accanto ai principali dati emergenti dal "piano" stesso - anche di numerosi altri elementi/dati in realtà non richiesti dalla norma di legge. Ad esempio entrambi hanno previsto che l'ente evidenzii i termini temporali di attuazione delle azioni di revisione straordinaria prefigurate dal piano, mentre, oltre a ciò, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie ha anche previsto:

- al paragrafo 3, che, in caso di mantenimento di una partecipazione in una società che eroghi "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica", l'ente partecipante debba "dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito" (senza chiarire, peraltro, da dove tragga origine tale obbligo);
- al paragrafo 4, che "Al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, di tali disposizioni, si unisce al presente atto di indirizzo un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria";

² Infatti la sanzione pecuniaria (da un minimo di €5.000,00 fino ad un massimo di €500.000,00) è prevista solo per la mancata adozione del "piano di razionalizzazione periodica" contemplata dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

³ L'articolo 4, ai commi successivi al 2, consente, inoltre, la detenzione di partecipazioni in società specifiche, aventi per oggetto le seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche socie, secondo criteri imprenditoriali di mercato;
- gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici;
- realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o start up universitari ex art.6, comma 9, della L.240/2010 nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca;

⁴ La norma citata definisce i "servizi di interesse generale" come "attività di produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".



- nel modello standard sopra indicato, che l'ente indichi anche i previsti risparmi di spesa attesi dall'attuazione di tali azioni.
- A fronte dell'obbligo di successiva (rispetto all'approvazione del piano) comunicazione, a tali due soggetti, dei dati numerici riferiti gli anni 2015 e retro (arrivando quindi fino al 2011) ed anche dei suddetti ulteriori elementi, al piano che segue sono state opportunamente già allegate le schede standard predisposte dalla Corte dei Conti ("allegato A.4"), e, in esso, sono stati anche già considerati "i numeri" (fatturato e risultato economico) degli anni dal 2016 al 2011 ed anche i tre aspetti appena indicati, ovvero:
- a) la valutazione circa la necessità o meno di operazioni di aggregazione delle società operanti nei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (n.b.: solo in caso di previsione di mantenimento della partecipazione, come richiesto dalla Corte, non anche in quello, alternativo, di previsione di dismissione della stessa);
 - b) i tempi di prevista attuazione delle azioni di revisione straordinaria prefigurate dal piano;
 - c) ove possibile, i risparmi di spesa attesi con l'attuazione delle operazioni di revisione straordinaria previste dal piano, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio "risparmio di spesa" - gli impatti "numerici" attesi, sia per l'organismo partecipato, sia per il Comune socio.

Per le amministrazioni (come le province e i comuni) già tenute, entro il 31/03/2015, alla predisposizione ed approvazione del "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie", il (nuovo, secondo) provvedimento (di ricognizione e revisione straordinaria) costituisce aggiornamento dello stesso "piano operativo di razionalizzazione" già precedentemente approvato ed (auspicabilmente) attuato.

Il presente piano, contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione", è stato predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - dalla "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente, la quale, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la "Rimini Holding s.p.a.", ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("*proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016*") preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal relativo amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla Rimini Holding a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2017, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2017-2021, per essere poi sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale (con propria deliberazione) e, nel caso di partecipazioni societarie detenute attraverso Holding, dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. (con propria ulteriore successiva deliberazione).

AMBITO DI RIFERIMENTO (O "PERIMETRO OGGETTIVO") DEL PIANO

Il combinato disposto degli articoli 24 ("*revisione straordinaria delle partecipazioni*") e 2 ("*definizioni*"), comma 1 (in particolare le lettere "b" - controllo, "g" - partecipazione indiretta, "n" - società a partecipazione pubblica) del D.Lgs.175/2016, unitamente alle c.d. "Istruzioni M.E.F." e alle "Linee guida Corte dei Conti"⁵ sopra già indicate, identifica, come "ambito di riferimento spazio-temporale" della ricognizione da effettuare e del conseguente possibile "piano di revisione straordinaria" da predisporre, le (sole) partecipazioni

- societarie (quindi non anche eventualmente quelle detenute in organismi partecipati di natura extra-societaria, quali, ad esempio, i consorzi o gli enti pubblici - economici e non)
- detenute dal Comune alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs.175/2016, ovvero alla data del 23/09/2016,
- direttamente (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale)
- o indirettamente, ma considerando queste ultime ("partecipazioni indirette" o "indirettamente detenute") solamente quelle detenute dal Comune attraverso la detenzione di partecipazioni dirette di controllo (solamente ex art.2359 c.c., non anche "congiuntamente" con altri soci⁶) in un organismo partecipato (anche di natura non societaria) "intermedio"; in sostanza se il Comune controlla l'organismo (societario o non societario, ad esempio un consorzio, oppure un ente pubblico) "A", le società partecipate da "A" (ad esempio "B" o "C") rientrano nell'ambito di riferimento, mentre se il comune partecipa ad "A" senza controllarlo, le partecipate di "A" (tutte, incluse quelle da essa "controllate") non rientrano in tale ambito e pertanto non devono essere sottoposte alla ricognizione, né, alla eventuale revisione straordinaria.

Peraltro questo ambito di riferimento ricalca esattamente quello stabilito (ed esplicitato nelle premesse del documento) autonomamente (in assenza di una analoga precisa e chiara disposizione nella L.190/2014) dal Comune (e da molti altri enti locali tenuti alla redazione del "piano operativo") nel marzo 2015, in occasione della predisposizione del proprio precedente "piano operativo di razionalizzazione".

In tale circostanza, infatti, il Comune ha adottato tale ambito di riferimento sulla base di una valutazione "di ragionevolezza": la detenzione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta, NON di controllo, in una società "A", che a sua volta ne controlla un'altra - "B" - non consentiva al Comune nessun reale potere di indirizzo delle "decisioni di razionalizzazione" della società "A" nei confronti della società indiretta "B", quindi era inutile prefigurare l'eventuale razionalizzazione di "B". Tale valutazione non è stata però condivisa ed anzi è stata più volte contestata (non solo al Comune di Rimini, ma anche ad altri enti locali che l'hanno adottata in modo analogo), nei mesi successivi, dalla Corte dei Conti, che riteneva, invece, che - pur nella carenza normativa già esposta - sussistesse l'obbligo di sottoporre a razionalizzazione anche le società partecipate indirettamente, attraverso partecipazioni dirette NON di controllo - quali, ad esempio, nel caso specifico del Comune di Rimini, le società partecipate da Hera s.p.a. e da Rimini Fiera s.p.a..

⁵ Si tratta del paragrafo 2 ("*L'oggetto della rilevazione: delimitazione del perimetro oggettivo*") e della relativa "nota a piè di pagina" n.3, delle "Istruzioni M.E.F." e del paragrafo 2.1, parte finale, delle "Linee guida Corte dei Conti".

⁶ In base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, il controllo è quello previsto dall'articolo 2359 c.c. (ovvero la situazione in cui un solo socio esercita una influenza dominante sulla società, circostanza che ricorre, sostanzialmente, quando il singolo socio detenga la maggioranza del capitale e/o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci della società), ma "*può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo*" (questa seconda tipologia di controllo costituirebbe il c.d. "controllo congiunto" - caso esemplare, anche se raro, è quello della società "Alfa", partecipata, al 50% ciascuno, da due soli soci, "Tizio" e "Caio", che condividono necessariamente il consenso occorrente per le deliberazioni più importanti (che richiedano oltre il 50% del capitale sociale). Al contrario, nella definizione di "partecipazione indiretta" data dall'articolo 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs.175/2016 è tale solamente "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*", senza alcun riferimento al più ampio controllo definito dalla precedente lettera "b" del medesimo articolo e comma, appena indicata, riferimento che pure, se il legislatore lo avesse voluto, sarebbe stato facilmente esplicitabile (ad esempio stabilendo "*.....per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo ai sensi della precedente lettera "b" del presente comma*").



Sempre relativamente all'ambito di riferimento "spaziale", va sottolineato che, contrariamente agli orientamenti, anche recenti, di alcune Corti dei Conti (ad esempio Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione del 14 marzo 2017, n.43) e della Corte dei Conti Sezione Autonomie⁷, l'odierna norma di riferimento (D.Lgs.175/2016, articolo 1, comma 5), confermata dalle Istruzioni del M.E.F.⁸, stabilisce chiaramente che le disposizioni del D.Lgs.175/2016 si applicano alle società quotate in borsa (chiaramente definite all'articolo 2, comma 1, lettera "p" del medesimo decreto) "solo se espressamente previsto" e, poiché l'articolo 24 - del medesimo decreto - relativo alla revisione straordinaria (così, come, peraltro, la quasi totalità degli altri articoli del decreto, ivi incluso l'articolo 20, relativo alla "razionalizzazione periodica") non lo prevede, le società quotate in borsa NON rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione in questione e dell'eventuale conseguente piano di revisione straordinaria.

Al contrario, la norma non esclude dalla ricognizione le società che si trovassero già, alla data del 23/09/2016, in procedure di liquidazione, anche concorsuali (come il "fallimento" o, per le società cooperative, la "liquidazione coatta amministrativa") ed anzi il M.E.F., nelle proprie "istruzioni", sopra già indicate, ha previsto espressamente di considerarle.

Conseguentemente la ricognizione (con la successiva valutazione di detenibilità o meno delle partecipazioni) va fatta per tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette (come definite dalla legge stessa) in società NON quotate, ivi incluse quelle che già in stato di liquidazione (volontaria o forzata - fallimento/liquidazione coatta amministrativa).

Inoltre, poiché, come detto, la norma considera come "partecipazioni societarie indirette" anche quelle detenute dal Comune attraverso organismi NON societari "controllati" dall'ente, va rilevato che, alla data del 23/09/2016, gli organismi NON societari partecipati dall'ente erano unicamente i tre seguenti:

- a) "A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia" (ente pubblico non economico, partecipato e CONTROLLATO dal Comune con quota di partecipazione del 76%);
- b) "A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini" (ente pubblico economico, partecipato dal Comune con quota del 35,22%, NON controllato);
- c) "Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini" (consorzio privatistico, partecipato dal Comune con quota del 1,02%, NON controllato).

Poiché l'unico organismo NON societario partecipato e controllato dal Comune di Rimini ("A.S.P. Valloni-Marecchia") non deteneva, alla data del 23/09/2016, alcuna partecipazione societaria, nell'ambito di riferimento della ricognizione che segue non esistono società partecipate indirettamente (per il tramite dell'A.S.P. Valloni Marecchia) da dover considerare.

Infine, poiché l'ipotesi specifica prevista alla lettera "c" dell'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 sopra indicata (c.d. "società doppianti") impone di verificare che le società partecipate rientranti nella ricognizione non svolgano attività uguali a quelle svolte da altre società, ma anche da altri "enti pubblici strumentali", si segnala che gli unici enti pubblici strumentali del Comune di Rimini alla data del 23/09/2016 erano:

- a) "A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia", che svolge prevalentemente attività di organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari (prevalentemente di alloggio, attraverso le c.d. "case residenze" e "case protette") ad anziani autosufficienti e non autosufficienti e, da alcuni anni, anche educativi (attraverso la gestione di alcuni asili nido del Comune di Rimini), in immobili di proprietà e/o di terzi, sulla base delle disposizioni delle leggi regionali dell'Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n.2 ("Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e 26 luglio 2013, n.12, delle deliberazioni del Consiglio Regionale n.623 e 624 del 9 dicembre 2004 e di apposita convenzione stipulata tra i soci (Comune di Rimini, Comune di Bellaria - Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia) il 29/02/2016;
 - b) "A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini", che svolge attività di gestione di patrimoni immobiliari (tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - e.r.p.), di manutenzione, recupero e qualificazione degli immobili (ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni), di gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi, sulla base delle disposizioni della legge regionale Emilia Romagna 08.08.2001, n.24;
- e si anticipa che nessuna delle società che verrà presa in considerazione nella ricognizione che segue svolge le suddette attività.

Da quanto sopra esposto risulta che nel seguito del presente piano saranno prese in considerazione, elencandole in ordine alfabetico in base alla denominazione:

- prima tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) direttamente detenute dal Comune di Rimini alla data del 23/09/2016 (a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta, con l'avvertenza che, tra le tre società non quotate, partecipate dirette, controllate dal Comune, solo Rimini Holding s.p.a. detiene partecipazioni in altre società);
- poi tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) indirettamente detenute dal Comune di Rimini, alla data del 23/09/2016 nelle società (società non quotata finale "B"), attraverso la detenzione di una partecipazione di controllo nella partecipata (non quotata) diretta "Rimini Holding s.p.a.", a prescindere dall'entità (di controllo o meno) della partecipazione detenuta da quest'ultima (società non quotata intermedia "A") nella società NON quotata finale "B"⁹, sulla base dell'apposita "proposta di piano di revisione straordinaria della società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a." predisposta e fornita dall'amministratore unico di Holding, sopra già indicata.

I "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune "www.comune.rimini.it", alla pagina "amministrazione trasparente" - "enti controllati" - "società partecipate" e, per quelle partecipate attraverso Rimini Holding s.p.a., sul sito della società, nell'analoga sezione dedicata alla trasparenza.

⁷ Si veda in tal senso la deliberazione n.19 del 19.07.2017, alla pagina 4, dove la Corte afferma che "Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche la partecipazioni in società quotate), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni" di fatto trascurando la previsione normativa del precedente articolo 1, comma 5, sopra citata, che invece implica che vadano considerate nel piano tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette (come definite dalla norma stessa), ma detenute dall'ente locale nelle sole società NON QUOTATE.

⁸ Si veda in tal senso il paragrafo 4.1, 4° capoverso, in cui il M.E.F. afferma che "Le società quotate sono individuate da una spunta gialla in quanto queste società non rientrano nei piani di revisione straordinaria ma per esse devono essere, comunque, compilate alcune sezioni della scheda (n.d.r.: si tratta della scheda di comunicazione dei dati del piano al MEF, non del Piano) ai fini della loro ricognizione".

⁹ In pratica la società partecipata (anche con quota minima) da una società controllata (dall'ente - direttamente e/o indirettamente, a prescindere dal numero dei "passaggi societari intermedi di controllo" o dagli "anelli della catena di controllo" che stanno "a monte" della partecipazione) rientra nell'ambito di riferimento, mentre, al contrario, la società partecipata (anche con quota di controllo) da una società partecipata, ma non controllata, non vi rientra.



Pertanto, nella ricognizione di seguito svolta

- a) saranno incluse:
- a.1) la "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", che alla data del 23/09/2016 era partecipata (indirettamente, anche con quota minima) attraverso una partecipazione diretta di controllo (in Rimini Holding s.p.a., detenuta al 100%), anche se alla data odierna non è più detenuta dalla società diretta controllata (Holding);
 - a.2) "Aeradria s.p.a.", che, alla data del 23/09/2017, era già in fallimento;
 - a.3) "Itinera s.r.l. consortile in liquidazione", che, alla data del 23/09/2016 era già in liquidazione volontaria;
- b) mentre, viceversa, non saranno incluse:
- b.1) "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile", direttamente partecipata dal Comune da data successiva al 23/09/2016;
 - b.2) "Plurima s.p.a.", partecipata (non controllata) da "Romagna Acque s.p.a." (che a sua volta, costituisce una "società in controllo pubblico congiunto" - non da parte di un soggetto intermedio controllato dal solo Comune), le cui partecipate, quindi, non costituiscono "partecipate indirette", come sopra già indicato);
 - b.3) la società quotata (all'M.T.A. - Mercato Telematico Azionario - della borsa valori di Milano) "Hera s.p.a.";
 - b.4) "Italian Exhibition Group (I.E.G.) s.p.a." (già "Rimini Fiera s.p.a."), in quanto partecipata dal Comune di Rimini, alla data del 23/09/2016 - attraverso la società indiretta, non controllata, "Rimini Congressi s.r.l." (a sua volta partecipata dalla controllata "Rimini Holding s.p.a.").

Per fornire un quadro organico della situazione, potendo ancora più completo di quanto previsto dalla norma:

- nell'allegato A.1 è riportata la rappresentazione grafica di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini alla data del 23/09/2016, direttamente ed indirettamente fino al terzo livello (il Comune partecipa alla società "A", che partecipa alla società "B", che partecipa alla società "C"), con evidenziazione (con sfondo nero), tra esse, delle società che rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione e, relativamente ad alcune di queste ultime, delle operazioni di "soppressione" previste dal "piano di revisione straordinaria" che segue (con barrature), operazioni che vengono peraltro anche sinteticamente riepilogate in fondo alla rappresentazione grafica stessa;
- nell'allegato "A.2" è riportata la rappresentazione grafica di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini alla data odierna, direttamente ed indirettamente fino al terzo livello (il Comune partecipa alla società "A", che partecipa alla società "B", che partecipa alla società "C"), con evidenziazione (con sfondo nero), tra esse, delle società che rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione e, relativamente ad alcune di queste ultime, delle operazioni di "soppressione" previste dal "piano di revisione straordinaria" che segue (con barrature), operazioni che vengono peraltro anche sinteticamente riepilogate in fondo alla rappresentazione grafica stessa.

Nelle due rappresentazioni grafiche sopra indicate le partecipazioni detenute dall'ente sono riportate in modo "complessivo", ovvero tenendo conto anche delle partecipazioni che, ai sensi del D.Lgs.175/2016, non sono considerate come "partecipazioni indirette" (ad esempio la quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B", non controllata, per quanto partecipata, dal Comune e quindi "non rilevante" per il piano). Al contrario nelle schede (di ogni singola società presa in considerazione nel piano) di seguito riportate e nelle rispettive schede ("*modello standard di ricognizione e relativi esiti*") per la Corte dei Conti, di seguito allegate in fondo al piano, sono inserite, oltre alle partecipazioni dirette, solamente le "partecipazioni indirette" definibili tali ai sensi del D.Lgs.175/2016 (quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B" controllata dal Comune e quindi "rilevante").

CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO

Per ciascuna delle società considerate vengono espone, in apposita scheda, le principali caratteristiche [partecipazione pubblica complessiva (totalitaria/maggioritaria/minoritaria), società a controllo pubblico o meno, quota detenuta dall'ente, direttamente e/o indirettamente, attività svolta, numero dei componenti gli organi sociali (di amministrazione e di controllo) in carica, numero dei dipendenti, fatturato dell'ultimo triennio (sia quello 2014-2016, ultimo esistente, sia quello 2013-2015, preso in considerazione da M.E.F. e Corte dei Conti, come sopra spiegato nelle premesse) e risultato economico degli ultimi 6 esercizi].

Per ogni società presa in considerazione, previa qualificazione dell'attività svolta (ad esempio di produzione di un servizio di interesse generale, di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, di servizi strumentali, di attività commerciali, ecc.), viene verificato il rispetto dei "requisiti" stabiliti dal D.Lgs.175/2016 per il mantenimento della relativa partecipazione e quindi viene verificato, nell'ordine:

- 1) che essa soddisfi preliminarmente il c.d. "*vincolo di scopo*", ovvero che svolga attività coerenti con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate;
- 2) che essa rispetti i c.d. "*oneri di motivazione analitica*" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2¹⁰ (ovvero che il mantenimento della partecipazione sia motivato - oltre che con riferimento alla necessità per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente - anche con riferimento alla sua convenienza economica, sostenibilità finanziaria, alla "preferibilità" rispetto ad altre possibili modalità di svolgimento delle attività "svolte" attraverso la partecipazione societaria detenuta - ad esempio gestione diretta delle stesse - e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese);
- 3) che essa non ricada nelle "*ipotesi specifiche*" di cui all'articolo 20, comma 2 (ovvero che la società non soggiaccia ad uno o più degli obblighi:
 - 3.a) di "*eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate"*", di cui alla lettera "a" e identificando l'eventuale relativa coerenza o incoerenza con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate);
 - 3.b) di "*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"*" di cui alla lettera "b";
 - 3.c) di "*eliminazione delle "partecipazioni doppioni"*", di cui alla lettera "c";
 - 3.d) di "*soppressione delle c.d. "società irrilevanti"*" di cui alla lettera "d";
 - 3.e) di "*soppressione delle c.d. "società in perdita reiterata"*" di cui alla lettera "e";

¹⁰ La norma in questione prevede quanto segue:

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."



- 3.f) di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi") di cui alla lettera "f";
3.g) di aggregazione (c.d. "società da aggregare") di cui alla lettera "g".

Relativamente al rispetto del "vincolo di scopo", va sottolineato che la nuova specifica definizione di "servizio di interesse generale" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "h" del D.Lgs.175/2016 e sopra già riportata e "sintetizzata" (<<attività che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>) è molto più "stringente" e limitativa di quella precedentemente individuata dalla dottrina (in assenza appunto, di una disposizione di legge specifica), che tendeva a identificare come "servizi di interesse generale" (quindi come ammissibili per l'ente locale e svolgibili attraverso società da esso partecipate) tutte le "attività direttamente o indirettamente rivolte alla collettività locale indistinta" ("uti singuli"). Conseguentemente, attività che in vigore delle precedenti norme (e quindi nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015) apparivano ragionevolmente ammissibili, oggi paiono non esserlo più, come meglio indicato nel piano che segue.

Nei casi in cui la società non rispetti anche solo uno dei requisiti sopra indicati, vengono valutate le possibili azioni (di "revisione straordinaria") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) viene spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del piano di revisione in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di revisione straordinaria, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricada in nessuna delle casistiche (di revisione obbligatoria) sopra indicate, vengono invece evidenziate le motivazioni che inducono l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione attualmente detenuta.

Infine tutti gli interventi di revisione previsti per ogni singola società vengono riepilogati in una tabella finale (allegato "A.3").

In alcuni casi l'effettiva realizzazione delle operazioni di "revisione straordinaria" di carattere "dismissivo" (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società) previste dal piano che segue non dipenderà esclusivamente dal Comune di Rimini (e/o dalla Rimini Holding s.p.a.), ma anche dai soggetti terzi in esse coinvolti (eventuali acquirenti in caso di tentativo di cessione, altri soci della società in caso di tentativo di fusione, scissione o liquidazione di società in cui il Comune - e/o Holding - non detenga quote di partecipazioni sufficientemente elevate da poter imporre la propria volontà in seno alle relative assemblee dei soci).

Inoltre, in alcuni casi (analiticamente indicati nel piano), tale realizzazione implicherà la preventiva predisposizione (talvolta in accordo con altri soci) di specifici documenti (ad esempio "progetti di scissione", di quotazione, di privatizzazione, di vendita, ecc.) sulla base dei quali il Comune (per esso il relativo organo di indirizzo politico, ovvero il Consiglio Comunale) sarà poi chiamato ulteriormente alla formale approvazione dell'operazione stessa. Al contrario, in altri casi (anch'essi analiticamente indicati nel piano), l'attuazione di quanto prefigurato potrà essere fatta dal Comune (o nel caso di partecipazioni indirette detenute attraverso Rimini Holding s.p.a., da Holding), senza necessità di ulteriori approvazioni comunali (consigliari), essendo sufficiente la formale approvazione del presente piano e di quanto ivi previsto, da parte del Comune e, poi, dell'assemblea di Holding.

In ultimo è opportuno evidenziare che la ricognizione contenuta nel piano di seguito riportato è la quarta effettuata dall'ente, dopo

- quella svolta, in attuazione delle disposizioni dell'art.3, comma 27, della L.244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n.136 del 15/10/2009, che ha portato l'ente, nel 2010, a liquidare due società e a cedere integralmente la (esigua) partecipazione detenuta in una terza,
- quella effettuata, sia pure con altro scopo (individuazione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici e verifica delle loro conformità alle rispettive norme), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 34, commi 20 e seguenti, del D.L.18.10.2012, n.179, convertito nella L.17.12.2012, n.221, con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 19/12/2013, con la quale l'ente ha "qualificato" le attività svolte da tutte le proprie società all'epoca partecipate,
- quella svolta con il "piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini al 31/03/2015", che ha portato l'ente a mettere in liquidazione la società "Itinera s.r.l. consortile".

Inoltre, vale la pena sottolineare ancora, come già fatto nelle premesse del "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015, che il Comune di Rimini, anche dopo l'attuazione (nel 2010) della prima "tappa di razionalizzazione" (sopra richiamata) imposta dalla L.244/2007, già da tempo (in particolare dal 2011 - quindi ben prima che lo imponessero le norme di legge del 2015 e quella odierna, attraverso il piano di seguito riportato) ha spontaneamente avviato, anche attraverso la propria controllata "Rimini Holding s.p.a.", un processo di forte razionalizzazione ed "efficientamento" delle proprie società partecipate, attraverso operazioni di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi, di incremento del controllo sulle medesime (attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) e di integrazione territoriale (in particolare nel settore della gestione - prima - e della regolazione - poi - del trasporto pubblico locale), i cui risultati conseguiti (inclusi i risparmi di spesa realizzati) sono già stati analiticamente esposti nelle tabelle del precedente "piano operativo di razionalizzazione" cui si rimanda.

NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETÀ PARTECIPATA

Per una completa comprensione delle schede di piano che seguono, si forniscono, preliminarmente, i seguenti chiarimenti:

a) PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMPLESSIVA

Viene indicato se la compagine pubblica (l'insieme di tutti i soci pubblici) detenga - direttamente e/o indirettamente - una quota societaria di tipo:

- *totalitaria* (100% del capitale);
- *maggioritaria* (superiore al 50% del capitale);
- *minoritaria* (inferiore al 50% del capitale);



(n.b.: nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna non si sono verificate variazioni della compagine pubblica complessiva "rilevanti" - rispetto alla totalità del capitale - per cui i dati di seguito esposti sono riferibili ad entrambe le date);

- b) **SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO** oppure **SOCIETÀ NON A CONTROLLO PUBBLICO**: si specifica se la società è o meno "a controllo pubblico" come inteso dall'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del D.Lgs.175/2016, che identifica le società controllate da pubbliche amministrazioni come quelle in cui "una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo" ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, chiarendo che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".
(n.b.: nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna non si sono verificate variazioni dell'assetto di controllo pubblico o meno, per cui i dati di seguito esposti sono riferibili ad entrambe le date);
- c) **QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI RIMINI**
È la quota percentuale detenuta, indicata segnalando anche il tipo di rapporto partecipativo, ovvero se la società è partecipata in modo "diretto" o "indiretto"
(n.b.: nei pochi casi in cui, nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna, si sono verificate variazioni, vengono indicate le quote riferite alle due date in questione);
- d) **ATTIVITÀ SVOLTA**
Viene individuata l'attività prevalente effettivamente esercitata, tra quelle previste dallo statuto della società;
(n.b.: nei pochi casi in cui, nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna, si sono verificate variazioni, vengono indicate le attività svolte, con riferimento alle due date in questione);
- e) **N. COMPONENTI ORGANI SOCIALI**
Il valore indica il numero dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo in carica sia alla data del 31/12/2015, presa in considerazione da M.E.F. e Corte dei Conti, come spiegato nelle premesse, sia alla data del 31/12/2016, ultima data di riferimento disponibile;
- f) **N. DIPENDENTI**
Il valore indica il numero medio dei dipendenti della società o (per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in enti diversi da quelli creditizi e finanziari", alias attività di "holding" - ovvero "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.") del gruppo societario di cui essa è a capo, come riscontrabile dalla nota integrativa del bilancio (sia quello al 31/12/2015, preso in considerazione da M.E.F. e Corte dei Conti, come spiegato nelle premesse, sia quello al 31/12/2016, ultimo disponibile alla data del presente Piano) "di esercizio" (o, per le holding, "consolidato");
- g) **FATTURATO**
In linea con la definizione di "fatturato" data dal D.M. 359/2001 e ripresa dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna, nella sua deliberazione n.54 del 28/03/2017, il valore del fatturato riportato è:
g.1) per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in enti diversi da quelli creditizi e finanziari", alias attività di "holding" (ovvero "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5" e "C16" del "conto economico" del rispettivo "bilancio consolidato" (anche se, per completezza, viene riportato anche il medesimo dato desunto dai bilanci di esercizio), anche se ciò comporta l'esclusione da tale aggregato del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", che sono invece allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";
g.2) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio di esercizio". I valori così individuati (per le società holding sia quelli del bilancio consolidato, sia quelli del bilancio di esercizio) vengono riportati per ciascuno degli ultimi quattro anni (2013, 2014, 2015 e 2016) e per il loro valore medio annuo (somma dei tre anni, divisa per tre), sia del triennio 2014-2016 (ultimo esistente), sia del triennio 2013-2015 (preso in considerazione da M.E.F. e Corte dei Conti, come spiegato nelle premesse);
- h) **RISULTATO ECONOMICO DEGLI ESERCIZI 2011-2016**
Vengono riportati i risultati economici conseguiti in ciascuno degli ultimi 6 esercizi (dal 2011 al 2016), ricavati dai rispettivi bilanci di esercizio e, per le società holding, anche quelli "di gruppo", ricavati dai rispettivi bilanci consolidati.

**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE****1 - Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile (ora, dall'01/03/2017, "PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE")****Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria:
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta: 79,63%
 Partecipazione indiretta:

Attività svolta:

- 1) amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini;

(al 23/09/2016 e fino al 28/02/2017) anche

- 2) funzione di autorità di regolazione (progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione) del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) di persone nel bacino della provincia di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	24
31/12/2016	24

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 20.483.721	€ 21.116.926	€ 24.861.710	€ 22.099.169	€ 22.154.119	€ 22.692.602

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 0	€ 0	€ 0	-€ 2.351.867	€ 592.866	€ 749.903

Sede legale, partita iva, sito internet:

via C. A. Dalla Chiesa 38, 47923 RIMINI - P.I. 02157030400 - www.pmrimini.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società consortile che alla data del 23/09/2016 e fino al 28/07/2017 aveva due ruoli:

- "autorità (provinciale) di regolazione" del trasporto pubblico locale (t.p.l.)¹¹ nella Provincia di Rimini, la cui esistenza era prevista dalle vigenti norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e Regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008), che prevedevano (e prevedono tuttora) anche la **partecipazione obbligatoria** ad essa da parte di Comuni e Province (tale attività rientra nella c.d. "attività strumentale" prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "d" del D.Lgs.175/2016, indicata nelle premesse del presente piano e quindi "ammessa");
- proprietario e amministratore dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) funzionali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini, ruolo propedeutico a quello del gestore del medesimo servizio (tale

¹¹ In base alle disposizioni dell'articolo 14, comma 27, del D.L.31.05.2010, n.78, convertito in L.30.07.2010, n.122, "...sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione:

a) ...omissis....;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;"



attività rientra in quella di “realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale” “di rilevanza economica, a rete” - il t.p.l. - prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera “a” del D.Lgs.175/2016, indicata nelle premesse del presente piano e quindi “ammessa”).

Dall'01/03/2017, a seguito della intervenuta scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità (scisse) delle Province di Forlì-Cesena (“A.T.R. s.r.l. consortile”) e di Rimini (“A.M. s.r.l. consortile”) a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.R.A. s.r.l.), con trasferimento a quest'ultima dei due rami d'azienda delle due “scisse” inerenti la funzione di “autorità della mobilità”, la società svolge unicamente le attività sopra indicate al n.2, che rientrano tra quelle ammesse dall'articolo 4, comma 2, lettera “a”, parte finale, del D.Lgs.175/2016.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Le attività di realizzazione e gestione unitaria, omogenea e coordinata dei diversi beni funzionali al trasporto pubblico locale (fermate, paline, pensiline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nei territori dei numerosi enti pubblici locali soci, svolte dalla società, sono evidentemente strettamente funzionali alla gestione del “servizio di interesse generale” di “trasporto pubblico locale” (t.p.l.) da parte del relativo gestore (la messa a disposizione - del gestore - di beni qualitativamente e quantitativamente adeguati al servizio, in condizioni unitarie ed omogenee nonostante essi siano distribuiti sul territorio di diversi comuni, appare infatti imprescindibile per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale) e conseguentemente, fondamentali per garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che contribuiscono al relativo “sviluppo socio-economico”), quindi, coerenti con gli scopi istituzionali del Comune (già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che “ammesse”.

La società rappresenta, per i numerosi enti locali “coinvolti” nel servizio di t.p.l., lo strumento di condivisione della proprietà e della gestione dei beni strumentali al servizio stesso, collocati nei rispettivi territori. Ragionevolmente tali attività non potrebbero essere svolte in modo diverso dai numerosi enti locali che (fin dal lontano 1994) le “svolgono” congiuntamente, attraverso la società. Conseguentemente non è possibile confrontare le condizioni di svolgimento di tali attività attraverso la società, con quelle ipotizzabili con altre modalità gestionali, di fatto non praticabili.

Fino ad oggi la “economicità” (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tali attività, in capo alla società, si è verificata solamente a fasi alterne (in alcuni periodi la società ha avuto bisogno di contributi consortili dai propri soci per “rimanere in vita”), anche a causa dei contenuti canoni di locazione dei beni pagati dal relativo gestore (del servizio di t.p.l.), ma in futuro dovrebbe essere garantita in modo più stabile da condizioni economiche (canoni di locazione) migliori, nell'ambito della nuova gestione del servizio che sarà affidata (dall'autorità di regolazione locale - “Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile”) nei prossimi anni.

L'esperienza degli ultimi 23 anni (dal 1994 ad oggi) indica, inoltre, che la modalità gestionale adottata dai numerosi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività suddette (la società) è finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il “vincolo di motivazione analitica”.

La società non ricade in nessuna delle “ipotesi specifiche” previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Per quanto sopra detto, la società [nell'attuale configurazione - avendo già adempiuto, con la scissione sopra indicata, già effettuata in data 01/03/2017, agli obblighi di trasformazione (in s.r.l.) e di aggregazione (in agenzia unica romagnola - “A.M.R. s.r.l. consortile”) previsti dalle vigenti leggi regionali (L.R.E.R. n.30/1998 e n.10/2008) in materia di regolazione del trasporto pubblico locale] non è assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall'art.24 del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, relativamente a quanto richiesto dalla Corte dei Conti con riferimento alle società che operano nel settore dei “servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” (si veda quanto già spiegato nelle premesse del presente piano), si segnala che l'aggregazione della società con altre analoghe operanti nei territori limitrofi (“A.T.R. s.r.l. consortile” per Forlì e “Ravenna Holding s.p.a.” per Ravenna), pur essendo teoricamente possibile, non pare costituire, ad oggi, una necessità, ma, se mai, una opportunità, però difficilmente praticabile, a fronte della eterogeneità dei beni e delle attività svolte dalle altre società in questione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza e dell'utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l'ente manterrà la partecipazione in essa attualmente detenuta.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

**2 - ITINERA S.R.L. CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE (DALL'01/01/2016)****Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria:
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta: 80,68%
 Partecipazione indiretta:

Attività svolta fino al 30/06/2016

Progettazione e gestione di corsi di formazione professionale.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	
31/12/2015	3		Revisore unico
31/12/2016	Liquidatore		

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	3
31/12/2016	0

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 282.228	€ 808.141	€ 666.926	€ 180.781	€ 585.765	€ 551.949

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 0	€ 24	€ 0	€ 0	€ 0	€ -17.651

Sede legale, partita iva:

Piazzale Fellini, 3 - 47921 RIMINI - P.I. 02637130408

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Trattasi di una società consortile (ovvero con scopo di "consorzio", non "di lucro") che fino a metà del 2016 ha svolto, in attuazione delle disposizioni della L.R.E.R.30.06.2003, n.12 (artt.28 e ss.), le funzioni delegate dalle regioni ai Comuni in materia di "formazione professionale", qualificata, dalla medesima norma, come "servizio pubblico" e quindi, in passato, come "servizi di interesse generale". Conseguentemente, prima del D.Lgs.175/2016 il mantenimento della partecipazione non pareva vietato, ma dipendeva dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

A fronte di ciò, in considerazione del fatto che la formazione professionale era (ed è tuttora) una attività già svolta, anche a Rimini, da diversi anni, da diversi altri (rispetto ad Itinera) enti di formazione pubblici o privati (molti dei quali beneficiano di contributi pubblici - regionali e/o provinciali - per essa), nel proprio "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 il Comune aveva ritenuto il mantenimento della partecipazione non più strategico come in passato (anche a fronte del fatto che la società, da alcuni anni, svolgeva la maggior parte della propria attività a beneficio di utenti che non solo non appartenevano al territorio comunale o provinciale, ma nemmeno a quello regionale). Conseguentemente nel suddetto piano il Comune aveva previsto che avrebbe tentato di vendere a terzi, entro il 31/12/2015, con procedura ad evidenza pubblica, l'intera partecipazione all'epoca detenuta (80,680%) e, qualora la vendita fosse fallita, avrebbe cercato di liquidare la società, previo tentativo di ricollocamento dei tre dipendenti dell'epoca (o di alcuni di essi) presso altre società partecipate (direttamente e/o indirettamente) dal Comune, che avessero necessità di assunzione di personale, ai sensi delle disposizioni dell'art.1, comma 563 della L.27.12.2013, n.147 (c.d. "legge di stabilità per l'anno 2014").

In data 23/10/2015 il Comune di Rimini ha pubblicato il bando di "selezione, tramite procedura aperta, del compratore della quota di partecipazione di nominali € 16.136,00 (pari all'80,680% del capitale sociale attuale) di "Itinera s.r.l. consortile - Centro internazionale di studi turistici". Il bando è scaduto il 23/11/2015 e la gara è andata deserta.

Conseguentemente, su proposta del socio Comune di Rimini, in data 18/12/2015 l'assemblea dei soci della società ha deliberato lo scioglimento della stessa, con relativa liquidazione, con decorrenza dall'01/01/2016, nominando il liquidatore unico (un dottore commercialista con studio a Rimini).

Anche a seguito di formale richiesta in tal senso presentata dal liquidatore in data 15/01/2016, con nota prot. n.13626 del 26/01/2016 e successivo sollecito in data prot. n.46325 del 07/03/2016 (inviati per conoscenza alle organizzazioni sindacali ed all'altro socio pubblico della società - Comune di Riccione) il Comune di Rimini ha provveduto ad ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in ordine all'esubero del personale (L.147/2013, articolo 1, commi 566, 567, 567 bis e 568), verificando la possibilità di ricollocare il personale della società presso le altre società e gli altri enti partecipati dall'amministrazione: purtroppo tale verifica ha avuto esito completamente negativo e non è stato possibile ricollocare presso altri soggetti partecipati dal Comune nessuno dei 3 dipendenti di Itinera, che pertanto, previo preavviso di legge, dal 1° ottobre 2016 sono stati licenziati.

Dietro specifica richiesta di aggiornamento del Comune di Rimini, nei mesi scorsi il liquidatore della società ha comunicato che presume di concludere la procedura di liquidazione entro l'autunno del 2017.



Pertanto la razionalizzazione "dismissiva" prevista nel "piano di razionalizzazione" sopra indicata è stata avviata nel rispetto delle modalità ivi previste (sia pure con tempi più lunghi di quelli originariamente stimati) e, entro l'autunno 2017, o al più tardi entro fine 2017, sarà completata.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Qualora la società non fosse già stata posta in liquidazione, a fronte della nuova specifica e stringente definizione di "servizio di interesse generale" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "h" del D.Lgs.175/2016 e sopra già riportata e "sintetizzata" (<<attività che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>) l'attività di formazione professionale svolta dalla società, precedentemente ritenuta ammissibile, oggi non sarebbe più consentita, quindi la società sarebbe soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

Prosecuzione della liquidazione della società, già avviata con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e conclusione della stessa, al più tardi, entro fine anno 2017.

IN SINTESI

Prosecuzione della liquidazione della società, già avviata con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e conclusione della stessa, al più tardi, entro fine anno 2017.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Cessazione del fabbisogno di contributi consorziali per un importo medio annuo (dell'ultimo quinquennio in cui la società ha operato regolarmente, ovvero del quinquennio 2011-2015) complessivo (da tutti i soci) di circa €.127.000.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Risparmio di un contributo consorziale medio annuo (dell'ultimo quinquennio in cui la società ha operato regolarmente, ovvero del quinquennio 2011-2015) di €.74.000.

**3 - LEPIDA S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria:
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta: 0,0015%
 Partecipazione indiretta:

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci:

- realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini;
- servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello di amministrazione digitale".

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	74
31/12/2016	75

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 18.861.222	€ 21.618.474	€ 26.640.268	€ 29.209.470	€ 22.373.321	€ 25.822.737

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 142.412	€ 430.829	€ 208.798	€ 339.909	€ 184.920	€ 457.200

Sede legale, partita iva, sito internet:

viale Aldo Moro 64 - 40127 BOLOGNA - P.I. 02770891204 - www.lepida.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 01/08/2007, in attuazione dell'articolo 10 della L.R.E.R.24.05.2004, n.11 per la realizzazione, avvenuta negli anni passati, della rete in fibra ottica - denominata, appunto, Lepida - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e tra queste e i cittadini (attività secondaria). La società è attualmente interamente partecipata dalla stessa Regione Emilia-Romagna e da tutte le pubbliche amministrazioni della regione stessa, con capitale incredibile a soggetti privati, opera esclusivamente nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche socie ed è sottoposta a "controllo analogo congiunto" da parte delle stesse (a fronte della quota di stragrande maggioranza assoluta - 99,29% - posseduta dal socio Regione Emilia-Romagna, il "controllo analogo" è concretamente esercitato dalla Regione stessa, mediante il "comitato permanente di indirizzo" costituito su impulso della Regione e formato da un numero ristretto - rispetto ai circa 400 soci attuali totali - di rappresentanti dei vari soci); Lepida s.p.a. è quindi una "società strumentale in house" del Comune di Rimini (e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci), che svolge attività ("attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016) ammessa.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo".

I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla società - peraltro progettati ed appositamente "calibrati" in funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato (la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose (proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla soluzione dei problemi delle pubbliche amministrazioni).

In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie e nazionali, in materia di "appalti di servizi", il mantenimento della partecipazione è pertanto strettamente strumentale (imprescindibile) per il Comune, per poter continuare (peraltro come fanno e faranno gli altri numerosissimi enti pubblici della Regione Emilia-Romagna soci) ad affidare in house, legittimamente, tali servizi alla società.

La modalità gestionale adottata dai numerosissimi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività in questione (la società strumentale in house, tra loro "condivisa"), peraltro, è sempre stata caratterizzata dall'economicità e dalla piena sostenibilità finanziaria e pare compatibile



con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non rientra in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall'articolo 24 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza dei servizi strumentali resi dalla società al Comune, l'ente manterrà la partecipazione attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione diretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

**4 - RIMINI HOLDING S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria:
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta: 100,00%
 Partecipazione indiretta:

Attività svolta:

Gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni in società ed esercizio presso di esse dei diritti di socio, per conto ed a favore del Comune di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015		1	3	2
31/12/2016		1	3	2

N. dipendenti

Data di riferimento	della società	del gruppo
31/12/2015	0	114
31/12/2016	0	114

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

Dati da bilancio	2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
d'esercizio	€ 113.466	€ 219.449	€ 13.812	€ 8.179	€ 115.576	€ 80.480
consolidato	€ 28.267.781	€ 26.679.645	€ 28.291.501	€ 29.475.026	€ 27.746.309	€ 28.148.724

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

Dati da bilancio	2011	2012	2013	2014	2015	2016
d'esercizio	€ 1.505.617	€ 56.759	€ 1.556.964	€ 1.60.604	-€ 2.026.876	-€ 4.665.365
consolidato	-€ 259.168	-€ 2.116.414	-€ 1.931.277	-€ 4.391.967	-€ 5.673.117	-€ 8.736.620

Sede legale, partita iva, sito internet:

Corso d'Augusto, 154 - 47921 RIMINI - P.I. 03881450401 - www.riminiholding.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è una "holding pura", che svolge, per conto ed a favore del proprio socio unico Comune di Rimini, la gestione, coordinata ed unitaria, delle partecipazioni societarie del Comune¹² e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse.

Per statuto la società:

- ha capitale incedibile;
- è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa statutariamente affidati dal Comune, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti (attualmente 80% - ex art.16, comma 3, del D.Lgs.175/2016) e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- è sottoposta al c.d. "controllo analogo" del socio unico Comune di Rimini, che approva ed autorizza espressamente, preventivamente, tutte le principali e più importanti decisioni relative alla società ed anche quelle relative alle società da essa partecipate, proposte dall'amministratore unico.

Pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge le suddette attività - previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d" e, ancora più espressamente, dal medesimo articolo 4, comma 5, del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse" - a favore del socio unico Comune di Rimini, con relativo affidamento diretto.

¹² N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state - nel recente passato - e lo sono tuttora, fondamentali per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni del Comune di Rimini nella maggior parte delle società da esso partecipate (analiticamente "censite" ed esaminate nel presente piano). La società costituisce, quindi, uno strumento di cui l'ente si è dotato, dal 2010, per la gestione efficiente delle proprie principali partecipazioni societarie, gestione efficiente che costituisce, peraltro, proprio uno degli obiettivi fondamentali dello stesso D.Lgs.175/2016. A tal proposito, infatti, va rilevato che proprio l'articolo 1 ("oggetto") del D.Lgs.175/2016, ai commi 1 e 2, stabilisce che:

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*
2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica.*

Tali attività, peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

Le "razionalizzazioni" già attuate nel recente passato in seno alle 4 società da essa direttamente controllate ("Amir s.p.a.", "Anthea s.r.l.", "C.A.A.R. s.p.a. consortile" e "Rimini Reservation s.r.l."), già ricordate nelle premesse del presente piano ed analiticamente indicate e quantificate (anche in termini di risparmi di spesa) nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 (riduzione della numerosità e dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo ed assoggettamento ad un costante e maggiore controllo), così come le importanti e proficue (per l'ente) privatizzazioni condotte finora (di "Servizi Città s.p.a." nel 2013 e di "Hera s.p.a." nel 2017), rappresentano alcuni esempi concreti delle importanti attività svolte a favore dell'ente, non acquisibili sul mercato.

Analogamente, le azioni di "revisione straordinaria" prefigurate nel presente piano per alcune delle società partecipate dal Comune attraverso Rimini Holding, sono anch'esse il frutto di specifica dettagliata, articolata e motivata proposta dell'amministratore unico di Holding ("*Proposta di piano di revisione straordinaria della società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding s.p.a.*").

Dalla costituzione (2010) fino ad oggi la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding) si è sempre abbondantemente verificata, tanto che la società ha periodicamente distribuito ingenti risorse (circa 24,4 milioni di euro) al proprio socio unico Comune di Rimini, sotto forma di dividendi (circa 5,4 milioni di euro complessivi tra il 2010 e il 2016) e di riserve di capitale (circa 19 milioni di euro complessivi tra il 2010 e il 2016); nello stesso periodo di tempo, invece, l'economicità:

- si è sempre verificata, considerando la società autonomamente (con il solo "bilancio di esercizio"), con la sola eccezione degli ultimi due anni (2015 e 2016), caratterizzati da perdite di esercizio riconducibili ad eventi "straordinari" e presumibilmente "irripetibili" (quali una ingente minusvalenza da conferimento - nel 2015 - e alcune importanti svalutazioni di partecipazioni e di un credito nel 2016), tanto che, prospetticamente, le previsioni dei risultati economici della società singolarmente sono fortemente positive (da bilancio di previsione 2017-2019);
- non si è mai verificata a livello di gruppo (considerando il "bilancio consolidato" della società, nel quale le perdite di alcune controllate sono sempre state eccedenti rispetto agli utili della capogruppo e delle altre controllate).

La modalità adottata per la gestione delle attività in questione ("*società strumentale in house*") pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) inferiore ad €.500.000,00, ricadrebbe nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (soppressione) delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b" e delle "società irrilevanti" di cui alla lettera "d".

In realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima) dall'altro, tale obbligo non sembra sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non ha dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, possiede ed anzi supera abbondantemente entrambi i requisiti minimi, se, come appare ragionevole fare, viene considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, ha ben 114 dipendenti e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) di oltre 27 milioni di euro.

Inoltre, la mancata dotazione di personale dipendente in capo alla società è stata una precisa e ponderata scelta del socio unico Comune di Rimini (manifestamente espressa nella deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 di approvazione della relativa costituzione e riconfermata con D.C.C. n.33 del 16/05/2013 e con la D.C.C. n.30 del 18/04/2016), finalizzata alla realizzazione di una struttura "snella", "leggera" e soprattutto economica, basata sull'utilizzo, da parte della società, per la propria gestione operativa, di n.2 dipendenti del Comune di Rimini (per la parte prevalente della rispettiva attività lavorativa "comunale"), sulla base di apposito "contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie" stipulato tra Comune e società fin dal giugno 2010 e tuttora vigente, redditizio per il primo ed oneroso per la seconda.

La società, inoltre, considerata autonomamente, non è affatto "improduttiva", ma, oltre a quanto sopra già indicato, genera, per il "gruppo Comune" (ente e società, congiuntamente considerati) - grazie sia al "contratto di servizio" sopra indicato, sia, soprattutto, ai proventi derivanti dal "consolidamento fiscale" dei risultati economici delle 4 società controllate da Holding in capo alla controllante stessa - importanti ricavi che, di fatto, hanno mediamente sempre almeno coperto i costi di struttura della società stessa (per organi e servizi acquisiti per la propria "esistenza" - tra i quali il contratto di servizio stesso), tanto che, di fatto, la società si è sempre "auto-pagata". A tal proposito è importante evidenziare che i suddetti "ricavi da consolidamento" non si verificherebbero in caso alternativo di inesistenza della società e di conseguente consolidamento "diretto" delle medesime n.4 controllate da parte del Comune, che avrebbe solamente natura civilistica, ma non anche fiscale (il Comune, diversamente da Holding, non è soggetto I.Re.s. e non potrebbe compensare tra loro gli utili e le perdite delle 4 controllate, né, conseguentemente, beneficiare di parte del risparmio di imposte così realizzato dal gruppo, come invece accade per Holding).

Conseguentemente, per quanto sopra esposto, la società non è né "vuota", né tanto meno "improduttiva", né "irrelevante". Al contrario, invece, se esaminata nel suo ruolo di capogruppo, avendo sempre conseguito risultati economici consolidati negativi (perdite), la società ricadrebbe nell'ipotesi specifica di "revisione straordinaria" (soppressione) dell'articolo 20, comma 2, lettera "e" (soppressione delle c.d. "società reiteratamente in perdita").

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di revisione straordinaria previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.



AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importante opera (peraltro "non costosa") di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione (alias di "efficiente gestione") delle società partecipate (prevalentemente in termini di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi e di incremento del controllo sulle medesime - attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva), oltre che di generazione di ingenti risorse per l'ente, svolta costantemente dalla società (sia negli anni scorsi, sia attualmente, come sopra già esposto) e presumibilmente svolgibile anche in futuro, il Comune manterrà la partecipazione.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di revisione straordinaria"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "criteri di redazione del piano".

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



5 - UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta: **20,00%**
 Partecipazione indiretta:

Attività svolta:

Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	10		3	2
31/12/2016	10		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	10
31/12/2016	10

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 2.124.128	€ 2.125.668	€ 1.741.850	€ 1.619.320	€ 1.997.215	€ 1.828.946

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 21.709	€ 213.986	€ 195.296	€ 23.080	€ 35.085	€ 3.649

Sede legale, partita iva, sito internet:

via Angherà, 22 - 47921 RIMINI P.I. 02199190402 - www.unirimini.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società consortile (senza scopo di lucro), che raggruppa insieme i principali soggetti locali pubblici (comuni della Provincia di Rimini) e privati (la più importante fondazione della Provincia di Rimini - Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini - socio di maggioranza relativa con il 42% circa del capitale e alcune importanti imprese), che promuove e sostiene lo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nel territorio riminese, sostanzialmente creando - anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati (soci e non) - a proprie cure e spese, le "condizioni" a tal fine necessarie, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la disponibilità delle strutture (aule di lezione, laboratori, aule di studio, mense per studenti e docenti, alloggi per studenti, ecc.), del corpo docenti, dei rapporti con le imprese del territorio. L'attività svolta, certamente non acquisibile sul mercato, non svolgibile da parte di altri soggetti privati senza la compartecipazione pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), né esercitabile direttamente dal Comune (a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo relativo svolgimento e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge¹³ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) ha contribuito in modo determinante ed imprescindibile alla nascita (prima) e allo sviluppo e al consolidamento (poi ed anche oggi) dell'università nel Riminese (i cui iscritti per circa il 30%, pari a circa 1.500 studenti, appartengono alla Provincia di Rimini) e quindi, indirettamente, allo sviluppo economico (con un impatto diretto e indiretto della spesa complessiva degli studenti del Campus di Rimini oscillante intono ai 16 milioni di euro annui da appositi studi periodicamente svolti dall'Università di Bologna, Campus di Rimini¹⁴), sociale e culturale della popolazione locale, che, come detto nelle premesse del presente piano, costituiscono lo scopo istituzionale del Comune. Pertanto l'attività svolta dalla società costituisce un "servizio di interesse generale", come tale "ammessa" dal D.Lgs.175/2016.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DAL D.LGS.175/2016

Svolgendo un'attività fondamentale per lo sviluppo economico (espressamente analizzato e quantificato in circa 16 milioni di euro annui di "impatto" diretto ed indiretto della spesa degli studenti del Campus di Rimini, da appositi studi periodicamente svolti dall'Università di Bologna), sociale e culturale della popolazione locale, la società soddisfa il "vincolo di scopo". Come sopra già detto, la suddetta attività non è acquisibile sul mercato, non pare svolgibile da parte di altri soggetti privati, senza la compartecipazione pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), né direttamente da parte del Comune a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali.

¹³ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

¹⁴ L'ultimo studio condotto in tal senso dal Campus di Rimini, nel febbraio 2015, ha stimato l'impatto diretto e indiretto della spesa complessiva degli studenti del Campus di Rimini tra 14.630.000 e 17.556.000 euro annui.



Pertanto, nel caso specifico la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre possibili modalità alternative non pare strettamente necessaria, in quanto, sulla base di quanto già chiarito, queste non paiono sussistere. In ogni caso va ugualmente segnalato, per completezza di informazione, che la società ha sempre conseguito sia l'economicità (utili di esercizio), sia la sostenibilità finanziaria, grazie al versamento, da parte dei soci, di contributi consortili (proporzionati alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale), in conformità alle disposizioni dell'articolo 2615 ter c.c., richiamate da quelle dello statuto sociale, a "copertura" delle perdite previste annualmente nel relativo bilancio annuale di previsione. Nell'ultimo quinquennio 2012-2016 l'importo di tali contributi consortili, sempre costantemente calante nel tempo, almeno dal 2009 fino ad oggi (tanto che è passato da circa €2.716.000 del 2009 a circa €1.050.000 del 2017), è stato di circa 1.784.000 euro medi annui, di cui circa 357.000 euro medi annui a carico del socio Comune di Rimini.

La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non pare ricadere in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall'articolo 24 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte della fondamentale attività svolta dalla società per lo sviluppo economico e socio-culturale della popolazione locale, il Comune manterrà la partecipazione diretta attualmente detenuta.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione diretta attualmente detenuta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE (DETENUTE ATTRAVERSO "RIMINI HOLDING S.P.A.")

1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO (DAL 26/11/2013)

Partecipazione pubblica complessiva: <input type="checkbox"/> Totalitaria: <input checked="" type="checkbox"/> Maggioritaria <input type="checkbox"/> Minoritaria	Società: <input type="checkbox"/> a controllo pubblico <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	Quota detenuta dal Comune di Rimini: <input type="checkbox"/> Partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> Partecipazione indiretta: 18,11%				
Attività svolta fino al 26/11/2013 Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di Rimini.						
N. componenti organi sociali al 26/11/2013						
<table border="1"><thead><tr><th>Organo amministrativo</th><th>Organo di controllo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Consiglio di amm.ne di 5 membri</td><td>Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti</td></tr></tbody></table>	Organo amministrativo	Organo di controllo	Consiglio di amm.ne di 5 membri	Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti		
Organo amministrativo	Organo di controllo					
Consiglio di amm.ne di 5 membri	Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti					
N. dipendenti al 26/11/2013: 88						
Sede legale, partita iva: via Flaminia 409 - 47924 Miramare di Rimini - P.I. 00126400407						

Essendo stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Rimini, in data 26/11/2013, la società è stata inserita nel presente piano in conformità alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e delle "Istruzioni M.E.F." indicate nelle premesse, ma, relativamente ad essa, non si ritiene di dover fornire nel presente documento nessuna ulteriore informazione, se non che nei prossimi mesi/anni, presumibilmente, il curatore fallimentare proseguirà la "revisione straordinaria" - consistente nella liquidazione della società - già avviata dalla data della sentenza di fallimento, 26 novembre 2013, con pagamento dei debiti e conseguente estinzione della società (la data di conclusione della procedura non è al momento prevedibile).



2 - AMFA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 25,00%

Attività svolta

Azienda multiservizi farmaceutica: commercio all'ingrosso (con gestione di un magazzino unico a Vimercate - Milano) e al dettaglio (con la gestione di n.8 farmacie comunali riminesi e della farmacia comunale di Misano Monte) di farmaci e prodotti sanitari.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	5		3	2
31/12/2016	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	39
31/12/2016	45

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 16.552.483	€ 17.548.751	€ 17.176.917	€ 17.360.023	€ 17.092.717	€ 17.361.897

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 819.673	€ 516.345	€ 194.351	€ 59.623	€ 164.368	€ 69.944

Sede legale, partita iva, sito internet:

via Islanda 7 - 47922 RIMINI - P.I. 02349440400 - www.alliancefarmacie.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" l'attività svolta dalla società era stata qualificata come "servizio pubblico locale" e quindi come "servizio di interesse generale" e, conseguentemente, il mantenimento della partecipazione era stato ritenuto "non vietato".

Sulla base della nuova stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, invece, l'attività farmaceutica svolta dalla società non pare più poter rientrare in tale ambito - quanto meno nel territorio comunale riminese, caratterizzato dalla presenza di numerose farmacie private (addirittura predominanti rispetto a quelle pubbliche).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

L'attività (farmaceutica) svolta dalla società non è più di fondamentale ed imprescindibile importanza per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso.

Peraltro, svolgendo una attività (farmaceutica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientra in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, la società pare soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

Pertanto, relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione ("oneri di motivazione analitica" e "ipotesi specifiche"), pare sufficiente chiarire che la modalità gestionale adottata per la gestione delle attività in questione (società mista con socio privato individuato con gara), oltre ad essere compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, è sempre stata caratterizzata dall'economicità (ha sempre prodotto utili, che ha quasi sempre distribuito ai soci, sotto forma di dividendi) e dalla piena auto-sostenibilità finanziaria e che non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

Nel precedente "piano operativo di razionalizzazione", lo svolgimento del servizio farmaceutico era stato ritenuto ammissibile (per il Comune) ma, anche a fronte della precisa regolamentazione del settore farmaceutico da tempo esistente (con prezzi dei farmaci stabiliti da autorità statali, ad esempio), non più di fondamentale ed imprescindibile importanza per il conseguimento delle proprie finalità



istituzionali da parte del Comune stesso; pertanto, anche a fronte della potenziale appetibilità da parte del mercato (sia pure calante, a fronte dei numerosi ripetuti interventi normativi di liberalizzazione del settore farmaceutico susseguitisi negli ultimi anni - liberalizzazione della vendita di alcune tipologie di farmaci, obbligo di vendita di farmaci generici, meno costosi, al posto dei farmaci brevettati, più costosi, ecc.), si era ritenuto opportuno tentare di privatizzare ulteriormente la società, attraverso la vendita della partecipazione, mediante asta pubblica da aggiudicare sulla base del prezzo (di acquisto della partecipazione) più alto.

Tuttavia, nel convincimento (dell'epoca) che la cessione integrale della partecipazione detenuta (25%) implicasse la perdita, in capo al Comune di Rimini, del c.d. "diritto di prelazione" (alias "facoltà di istituire e gestire") sulla metà (in base al principio di alternanza tra pubblico e privato) delle nuove istituende farmacie all'interno del Comune di Rimini e di affidarne la gestione alla società, dietro incasso di apposito corrispettivo da parte della stessa e nel rispetto del "contratto di cessione azioni" del 1999¹⁵, tale privatizzazione era stata limitata ad una parte predominante (20%) della partecipazione, ma non integrale.

In base alle disposizioni del contratto di mutuo attualmente vigente tra Rimini Holding s.p.a. e la banca mutuante Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'incasso eventualmente realizzato con la vendita (all'epoca stimato in circa 3,5 milioni di euro) avrebbe dovuto essere obbligatoriamente e prioritariamente impiegato da Rimini Holding s.p.a. per l'estinzione parziale del mutuo stesso (mutuo originario - del 27/06/2013 - di € 9,3 milioni, da rimborsare entro il 30/06/2023 con rate semestrali costanti di importo variabile - in funzione del tasso euribor - attualmente pari a circa € 540.000, per un importo annuo complessivo di circa € 1.080.000; importo residuo del mutuo da rimborsare al 31/12/2014 circa € 8.065.000).

Nel mese di marzo 2016 Rimini Holding s.p.a., previa individuazione, con l'ausilio di apposita consulenza affidata con procedura ad evidenza pubblica, del valore di mercato dell'intera partecipazione detenuta (peraltro risultato pari ad € 2.771.000,00 e quindi inferiore di circa € 1.789.000,00 al relativo valore di carico, nel bilancio di Holding, di € 4.560.000,00 - tanto da richiederne la svalutazione nel bilancio dell'esercizio 2015 della stessa Holding) e della quota del 20% (€ 2.217.000,00), ha bandito apposita asta pubblica per l'individuazione dell'auspicato compratore della partecipazione del 20%, asta che però è andata deserta.

Alla luce delle nuove valutazioni e degli approfondimenti recentemente condotti sulla materia, che hanno chiarito che potrà essere venduta la totalità delle azioni possedute (25%) da Rimini Holding, con il mantenimento, in capo al Comune di Rimini ("concedente" il servizio), del "diritto di prelazione" sulle nuove future istituende farmacie comunali - diritto che è fonte di possibili introiti per il Comune stesso - sulla base di quanto qui previsto e senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, Rimini Holding tenderà di vendere, entro un anno dalla data odierna, con nuova procedura ad evidenza pubblica da aggiudicare sulla base del prezzo (di acquisto della partecipazione) più alto (partendo da un prezzo a base d'asta pari a quello stimato dal perito nel 2016, ridotto del 15% e quindi pari ad € 2.355.000,00), l'intero pacchetto azionario posseduto. Inoltre, anche a fronte del fatto che la partecipazione in questione, oltre che non più strategica per l'ente (come già stabilito in passato), non è più nemmeno detenibile (per legge) per le motivazioni sopra indicate, qualora la procedura di vendita risultasse infruttuosa, si attiverà la particolare fattispecie di "diritto di recesso" dalla compagine sociale prevista dall'articolo 24, comma 5, del D.Lgs.175/2016, con liquidazione del valore della partecipazione in denaro (ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di Amfa s.p.a., entro un anno dalla data di approvazione del piano da parte del Comune.

L'importo che sarà ricavato dalla vendita o dalla liquidazione sarà poi impiegato integralmente da Rimini Holding s.p.a. per ridurre ulteriormente il mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa € 3.926.000,00), come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti.

IN SINTESI

Sulla base di quanto qui previsto e senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, dismissione, da parte di Rimini Holding s.p.a., entro un anno dalla data di approvazione del presente "piano", dell'intera quota azionaria attualmente detenuta del 25%:

- mediante vendita (con asta pubblica, al migliore offerente in termini di prezzo più alto), o, in subordine, caso di fallimento della vendita,
- mediante "recesso" dalla compagine sociale (ex articolo 24, comma 5, del D.Lgs.175/2016) con liquidazione del valore della partecipazione in denaro (ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di Amfa s.p.a.

Impiego - da parte di Holding - dell'intero incasso della dismissione, attualmente stimabile in almeno € 2.355.000,00, per l'anticipata estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa € 3.926.000,00), come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti.

Mantenimento, in capo al socio unico Comune di Rimini ("concedente" il servizio), del "diritto di prelazione" sulle nuove future istituende farmacie comunali.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Privatizzazione integrale della società, attraverso:

- vendita a privati dell'intera residua quota del 25% del relativo capitale, attualmente "pubblica";
- recesso dalla società da parte dell'unico socio pubblico attualmente rimasto (Rimini Holding s.p.a.).

PER IL COMUNE DI RIMINI

Incasso, da parte della propria controllata Rimini Holding s.p.a., di importante somma "una tantum" (indicativamente stimabile in circa € 2.355.000,00) da impiegare prioritariamente per l'estinzione parziale del mutuo acceso dalla controllata Rimini Holding s.p.a. con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa € 3.926.000,00), come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti.

¹⁵ L'articolo 6.3 del vigente "contratto di cessione di azioni" del 02/06/1999 (tra Comune di Rimini - venditore - E.Moss Limited, oggi Alliance Healthcare Italia A.H.I. s.p.a. - acquirente) prevede che, fino al termine di durata del contratto stesso (99 anni decorrenti dall'01/01/1995, quindi scadenti il 31/12/2093), in caso di esercizio del diritto di prelazione sull'istituzione di nuove farmacie comunali, il Comune ne affidi obbligatoriamente la gestione (fino alla medesima data del 31/12/2093) ad Amfa.

**3 - AMIR S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria:
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 75,30%

Attività svolta

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015		1	3	2
31/12/2016		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	3
31/12/2016	3

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 2.623.041	€ 2.326.234	€ 2.487.326	€ 2.109.499	€ 2.478.867	€ 2.307.686

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 312.806	€ 379.580	€ 581.004	€ 462.154	€ 215.962	€ 94.550

Sede legale, partita iva, sito internet:

via D. Campana, 63 - 47922 RIMINI - P.I. 02349350401 - www.amir.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ("veste" assunta nel 2003, a seguito della scissione parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio (di interesse generale, con rilevanza economica, a rete) idrico integrato; conseguentemente svolge una attività ("realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale", prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a", parte finale, del D.Lgs.175/2016) "ammessa".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un "servizio di interesse generale" e quindi un'attività "ammessa" dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo". La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (ha sempre prodotto utili, che ha sempre accantonato per far fronte agli investimenti che si è impegnata a realizzare) e dall'autosostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica". A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna, come meglio indicato nella relativa scheda di seguito riportata), Amir pare assoggettata all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016, mentre non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" previste dalle altre lettere del medesimo articolo.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)**NEL DETTAGLIO**

La società detiene un ingente patrimonio acquedottistico collocato nella parte settentrionale della provincia di Rimini ed è stata impegnata nella realizzazione e nel finanziamento di alcuni fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti, quali il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore. A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da Romagna Acque s.p.a. (si veda di seguito), il precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/12/2015 prevedeva che il Comune di Rimini, socio di entrambe le società



attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., proponesse ai soci di "Romagna Acque s.p.a." e di "Amir s.p.a." di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale estinzione di Amir e della relativa partecipazione in essa detenuta attraverso Holding ed incremento della partecipazione detenuta dalla medesima Holding nella prima.

Il medesimo "piano operativo di razionalizzazione" prevedeva che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, a fronte della parziale "sommiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").

Nel luglio 2015 il Comune, attraverso la propria Rimini Holding s.p.a., ha effettivamente chiesto formalmente, alle due società partecipate "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." di avviare il percorso di fusione previsto dal proprio "piano operativo" e da tale richiesta è scaturito un progetto di più ampio respiro e precisamente un progetto di integrazione, in Romagna Acque s.p.a., della proprietà degli assets idrici (non già appartenenti alla società) non solamente della Provincia di Rimini (attualmente in proprietà delle società "Amir s.p.a." e di "S.I.S. s.p.a." - rispettivamente per la parti settentrionale e meridionale della provincia), ma dell'intera Romagna (attualmente di proprietà delle società patrimoniali "Unica Reti s.p.a." - per la Provincia di Forlì-Cesena - "Ravenna Holding s.p.a." - per la Provincia di Ravenna - e "TEAM s.p.a." - per l'area di Faenza e Lugo).

In definitiva il percorso di fusione previsto dal "piano operativo di razionalizzazione" del Comune di Rimini è stato concretamente e positivamente avviato, ma su base molto più ampia (romagnola, non solamente riminese) di quella prefigurata dal piano stesso e quindi con tempi di (eventuale) realizzazione certamente più lunghi di quelli originariamente previsti. Infatti la predisposizione del progetto è passata attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato dai tecnici di ciascuna delle sei società potenzialmente coinvolte nel progetto.

Il gruppo, con l'assistenza del consulente "REF Ricerche" (di Milano), ha individuato un progetto di integrazione dei beni idrici romagnoli che, implicando, per il prossimo futuro, una interpretazione "innovativa" delle vigenti regole tariffarie idriche, per essere attuato, richiede una preliminare condivisione (proprio sugli aspetti tariffari idrici futuri) delle competenti autorità di regolazione del settore idrico, sia a livello locale-regionale (Atersir), sia a livello nazionale (A.E.E.G.S.I.), tanto che, da settembre 2016, nel gruppo di lavoro è entrato anche un rappresentante dell'autorità locale (Atersir), alla quale il progetto è stato poi formalmente sottoposto nel febbraio 2017, per una condivisione dello stesso ed una conseguente proposizione all'autorità nazionale (A.E.E.G.S.I.).

La società capofila del progetto (Romagna Acque), in un apposito incontro tenutosi a fine luglio 2017, alla presenza dei rappresentanti dell'autorità locale, ha presentato ed illustrato il progetto ad A.E.E.G.S.I., che, ben comprendendo le importanti finalità sottese al progetto e apprezzando la valorizzazione tariffaria ivi contenuta e le semplificazioni - relativamente al quadro operativo (in coerenza con le vigenti disposizioni di razionalizzazione delle società partecipate previste dal D.Lgs 175/2016) - che si realizzerebbero a seguito del processo di integrazione-accorpamento dei beni idrici romagnoli ipotizzato, ha espresso apprezzamento per lo stesso, riservandosi di valutare con attenzione la proposta pervenuta ed impegnandosi a fornire un orientamento in tempo utile (ragionevolmente fine agosto 2017) per consentire agli enti locali di tenere conto della effettiva fattibilità o meno del progetto nella predisposizione dei propri "piani di revisione straordinaria delle partecipate". Purtroppo ad oggi tale formale orientamento non è ancora pervenuto, anche se è atteso a breve e si confida che sia positivo.

In ogni caso, il lavoro svolto nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro ha evidenziato che i beni non inerenti il servizio idrico integrato detenuti dalla varie società locali (nel caso di Amir si tratta di tre palazzine ubicate a Rimini, in via Dario Campana e di alcuni terreni) non potranno confluire in Romagna Acque.

Pertanto, l'integrazione dei beni idrici - se, come auspicato, si realizzerà - avverrà mediante una scissione parziale di Amir (così come delle altre società patrimoniali romagnole) a beneficio di Romagna Acque. Con tale operazione Amir (altrettanto dovrebbero fare le altre società romagnole) trasferirà a Romagna Acque solamente l'azienda concernente il ciclo idrico (con il relativo attuale personale dipendente), mentre rimarrà proprietaria dei beni (immobili) non idrici e sarà poi liquidata ed estinta, con restituzione del capitale residuo ai soci, pro quota, al fine di evitare di tenere in vita una società che si occuperebbe di pura ed esclusiva detenzione immobiliare.

Pertanto, confidando in un positivo e tempestivo esito da parte dell'A.E.E.G.S.I., si prevede di operare come sopra indicato, previa predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) dei documenti necessari in tale senso (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il "progetto di scissione"), secondo tempi attualmente difficilmente preventivabili con precisione, ma quasi sicuramente maggiori dell'anno di tempo (decorrente dalla data di approvazione del presente piano e quindi scadente a fine settembre 2018) previsto dal D.Lgs.175/2016 e più verosimilmente ipotizzabili tra giugno 2019 (per la scissione) e marzo 2020 (per la liquidazione dell'Amir residua).

IN SINTESI

Previo approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:

- a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale "idrico", comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019;
- b) successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che risulterà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER I DUE ORGANISMI PARTECIPATI

- 1) prima (con la scissione) forte riduzione del patrimonio, poi (con la liquidazione) estinzione di Amir s.p.a.;
- 2) forte potenziamento del patrimonio idrico di proprietà "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per il prossimi decenni in Romagna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Dismissione (estinzione) della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in "Amir s.p.a." e presumibile incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque.



4 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 99,99%^(*)

(*) Il Comune partecipa alla società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene il 99,987% della sub-controllata "Anthea s.r.l.", che, a sua volta, detiene il 100% di "Amir Onoranze Funebri s.r.l."; rappresenta pertanto una partecipazione di terzo livello

Attività svolta

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	15
31/12/2016	15

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 2.488.816	€ 2.435.207	€ 2.723.495	€ 2.315.452	€ 2.549.173	€ 2.491.385

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 117.783	€ 213.619	€ 61.563	€ 63.627	€ 198.349	€ 32.535

Sede legale, partita iva, sito internet:

via D. Campana 59 – 47922 RIMINI- P.I. 03790660405 - www.amirof.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è stata costituita nel febbraio 2009 dal socio unico "Anthea s.r.l.", mediante conferimento del ramo aziendale relativo all'attività di onoranze funebri fino ad allora esercitata direttamente dalla stessa Anthea s.r.l., in adempimento alle disposizioni del D.L. n.223/2006 (c.d. "decreto Bersani"), che, nella versione all'epoca vigente, prevedevano la dismissione obbligatoria, da parte delle c.d. "società strumentali", come Anthea, delle attività "non strumentali" (come le onoranze funebri), anche mediante conferimento delle stesse ad altra società (conferitaria) e successiva cessione (da parte della società strumentale conferente) della partecipazione così ottenuta in tale nuova società conferitaria. Successivamente la medesima norma è stata modificata in senso "estensivo" e l'originario obbligo di cessione di tali partecipazioni societarie è stato soppresso, per cui Anthea, anche a fronte della "rilevanza pubblica" delle attività funebri svolte, spiegata di seguito, non ha più proceduto alla vendita a terzi della partecipazione detenuta in "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", originariamente prevista.

La società esercita un'attività, che, in generale (con l'eccezione di quanto di seguito indicato) è tipicamente commerciale, in un mercato (quello funebre locale), caratterizzato da:

- forte e crescente competizione di operatori privati - peraltro in aumento negli ultimi anni, a fronte di sostanziale stabilità della domanda - spesso privi delle risorse e delle dotazioni minime necessarie ad assicurare un servizio a regola d'arte (anche a fronte del tentativo di mantenere i livelli di redditività passati), con frequente ricorso a soluzioni estemporanee, talvolta a danno della qualità del servizio;
- pratiche di acquisizione dei servizi talvolta scorrette;
- "acquirenti" del servizio funerario (i cosiddetti "dolenti") da tutelare, in quanto, a causa della particolare fragilità emotiva che li affligge nel momento dell'acquisto, spesso non riescono a porre in essere un adeguato confronto tra le possibili offerte del mercato.

Il vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" (articolo 6, punto 1) classifica però come "servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge" e specificati nel regolamento stesso, ponendoli a carico del Comune, che deve provvedervi direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio (art.6, punto 8) e da erogare in modo gratuito, i servizi funebri (trasferimento di salma, inumazione, esumazione ordinaria decennale) a favore di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 (*"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"*).

Relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione (*"oneri di motivazione analitica"* e *"ipotesi specifiche"*), si segnala che:

- a) la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (la società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (la società ha sempre chiuso con un utile, che ha quasi sempre accantonato a riserva) e dalla sostenibilità finanziaria e modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge¹⁶ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - sarebbero difficilmente conciliabili (se non, addirittura, incompatibili) con il perseguimento dei fini "pubblici" sopra indicati; la modalità gestionale adottata pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese; conseguentemente la società rispetta gli *"oneri di motivazione analitica"*;
- b) la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera "a") previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (consentita), in quanto:

- a) regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l'unica azienda sul territorio della Provincia di Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in possesso della doppia certificazione ISO 9001 e 18001) e la sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;
- b) "surroga" il Comune nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" - articolo 6, punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico),

il Comune manterrà la partecipazione indirettamente attualmente detenuta,

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"* e della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di revisione straordinaria"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "criteri di redazione del piano".

IN SINTESI

Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. e la sub-controllata (da questa) Anthea s.r.l., della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

¹⁶ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")



5 - ANTHEA S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria;
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 99,99%

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti:

- 1) manutenzione di:
 1.a) strade comunali;
 1.b) impianti di pubblica illuminazione;
 1.c) verde pubblico comunale;
 1.d) fabbricati comunali;
 1.e) immobili cimiteriali;
 1.f) automezzi comunali;
 2) servizi:
 2.a) di lotta antiparassitaria;
 2.b) energetici.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015		1	3	2
31/12/2016		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	90
31/12/2016	91

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 18.585.228	€ 18.559.922	€ 19.547.303	€ 21.496.029	€ 18.897.484	€ 19.867.751

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 425.860	€ 378.310	€ 340.197	€ 332.843	€ 744.275	€ 81.498

Sede legale, partita iva, sito internet:

via della Lontra 30 - 47923 RIMINI - P.I. 03730240409 - www.anthearimini.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Prima con D.C.C. n.112 dell'11/12/2008 (per i primi affidati) e poi con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 (per quelli affidati successivamente), il Comune di Rimini, nell'affidare alla società lo svolgimento, in house providing, dei servizi indicati, li ha espressamente qualificati come "servizi strumentali" (tale qualificazione è stata confermata anche con la successiva D.C.C. n.112 del 19/12/2013, avente ad oggetto "ricognizione sullo stato di affidamento dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali nel Comune di Rimini"); pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge attività ("attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d") ammessa.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", in quanto le attività e i servizi svolti sono resi direttamente ai tre comuni soci-committenti, ma, nella loro quasi totalità, indirettamente, sono fruiti dai relativi cittadini e sono fondamentali per garantire la loro "normale" vita quotidiana e paiono quindi coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi Comuni soci (in particolare, ma non solo, con quelli relativi alla cura "dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio", già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammessi".

Pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" "idrico integrato" e "dei rifiuti", ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la



partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge¹⁷ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali); l'esperienza di questi ultimi 9 anni (2009-2017) ha confermato (soprattutto in termini di rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni.

La modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni ha anche distribuito ai soci per la quasi totalità del relativo importo) ed auto-sostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società e pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La società, peraltro, non ricade in nessuna delle c.d. "ipotesi specifiche".

Pertanto la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall'articolo 24 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'elevata rilevanza delle attività strumentali svolte dalla società a favore del Comune, il Comune manterrà (attraverso Rimini Holding s.p.a.) la partecipazione attualmente posseduta e curerà l'iscrizione della società all'elenco ANAC dei soggetti affidatari in house.

IN SINTESI

Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

¹⁷ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

**6 - CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE****Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 59,31%

Attività svolta

1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini;
2. gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)].

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	7
31/12/2016	6

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 2.745.941	€ 2.631.251	€ 2.575.202	€ 2.748.105	€ 2.650.798	€ 2.651.519

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-€ 337.233	-€ 94.056	-€ 37.736	-€ 125.109	-€ 149.774	€ 38.241

Sede legale, partita iva, sito internet:

via Emilia Vecchia, 75 - 47922 RIMINI - P.I. 02029410400 - www.caar.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La L.R.E.R.19.01.1998, n.1, che disciplina la gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, affidando l'iniziativa della relativa istituzione alle città metropolitane, ai Comuni e alla società per azioni consortili a maggioranza pubblica (art.5, c.1), qualifica tale attività come "servizio pubblico locale" (art.1), stabilendo anche (art.6, c.2) che "gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni".

In attuazione di tale legge, la società ha realizzato (peraltro con onere finanziato per circa il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla L.28.02.1986, n.41) e ora (dal 2002) gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese (circa 130 "offerenti" del settore ortofrutticolo, 5 del settore ittico ed altre imprese di altri settori, quali, ad esempio, la logistica), che occupano circa 650 persone e circa 300 ulteriori imprese "acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di Rimini.

Con tale attività, quindi, la società contribuisce certamente in modo significativo allo sviluppo economico della popolazione locale (non solo del Comune, ma dell'intera Provincia di Rimini), che, come già detto in premessa, costituisce una parte importante dei fini istituzionali del Comune.

Tale attività, peraltro, non essendo "profitevole", né attualmente (a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita¹⁸), né, presumibilmente in futuro, quando, una volta completato il rimborso del mutuo già indicato, potrà ragionevolmente autosostenersi¹⁹, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), ragionevolmente non sarebbe svolta

¹⁸ Il risultato di esercizio è stato positivo solamente nell'anno 2016.

¹⁹ In realtà la società possiede liquidità grazie ad un buon autofinanziamento aziendale ed i risultati economici negativi derivano unicamente dalle motivazioni espresse sopra (importanti ammortamenti ed oneri finanziari).



da soggetti privati, senza l'intervento pubblico. Conseguentemente, le attività svolte dalla società paiono costituire, per il Comune, "servizi di interesse generale" (privi di rilevanza economica e soprattutto non a rete), come tali "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo (per quanto sopra esposto) un "servizio di interesse generale", la società soddisfa il "vincolo di scopo".

A causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita, quindi senza il requisito della "economicità", mentre nel 2016 ha conseguito un contenuto utile. A questo proposito va rilevato che, quand'anche per eventuali ulteriori perdite future, le perdite complessivamente accumulate superassero il terzo del capitale sociale, imponendone necessariamente la riduzione ex articolo 2446 c.c., dato che l'importo del capitale sociale attuale (€11.798.463) è di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (attualmente pari a soli €50.000), non occorrerebbe necessariamente che i soci ricapitalizzassero la società.

Al contrario, proprio per il fatto che la suddetta "non economicità" derivava da ingenti oneri non finanziari (ammortamenti), la società ha sempre avuto una piena e buona sostenibilità finanziaria (capacità di far fronte alle proprie uscite monetarie con le proprie entrate monetarie), tanto che Rimini Holding s.p.a., nel proprio "bilancio di previsione" per gli anni 2017 - 2019, ha proposto una riduzione del capitale sociale con parziale restituzione ai soci (previa riduzione delle perdite pregresse). Trattandosi, come sopra già esposto, di attività costituenti un "servizio di interesse generale", tra le modalità di gestione alternative (alla società pubblica), può essere presa in considerazione solamente la gestione diretta (non anche la gestione da parte di terzi privati, non praticabile), che però non sarebbe concretamente realizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi, ma soprattutto dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge²⁰ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali. Peraltro, anche in caso di possibile ipotetica modalità di gestione alternativa e di ipotetica scissione tra la proprietà dell'immobile destinato a centro agro-alimentare e la relativa gestione, rimarrebbe, comunque, il problema (ragionevolmente senza soluzione, a fronte della scarsa appetibilità dell'immobile) di collocare altrove (fuori dalla società) la proprietà dell'immobile.

La modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 (infatti, svolgendo un "servizio di interesse generale" non è "colpita" dall'obbligo di dismissione delle "società reiteratamente in perdita" della lettera "e").

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza (per l'economia locale) del "servizio di interesse generale" svolto dalla società, la partecipazione in essa attualmente detenuta (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") verrà mantenuta.

IN SINTESI

Mantenimento (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

²⁰ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")



7- RIMINI CONGRESSI S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 38,43% (*)

(*) quella qui indicata era la quota di partecipazione detenuta alla data del 23/09/2016, mentre quella odierna è del 35,58% (si vedano in tal senso i due prospetti allegati al presente piano alle lettere "A" e "B").

Attività svolta

Holding "pura" di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune, Provincia e C.C.I.A.A. di Rimini) nei settori fieristico e congressuale

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015		1	3	2
31/12/2016		1	3	2

N. dipendenti

Data di riferimento	della società	del gruppo
31/12/2015	0	346
31/12/2016	0	373

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

Dati da bilancio	2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
d'esercizio	€ 739	€ 189	€ 4	€ 43	€ 311	€ 79
consolidato	€ 63.667.732	€ 68.025.733	€ 75.464.856	€ 91.505.580	€ 69.052.774	€ 78.332.056

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

Dati da bilancio	2011	2012	2013	2014	2015	2016
d'esercizio	-€ 1.701.533	-€ 1.311.583	-€ 4.745.286	€ 4.087.711	€ 751.200	€ 5.712.935
consolidato	-€ 6.380.505	-€ 4.196.715	-€ 3.679.366	€ 1.347.836	€ 1.228.740	€ 5.041.418

Sede legale, partita iva, sito internet:

Corso d'Augusto 231 - 47921 RIMINI - P.I. 03599070400 - La società non dispone di sito internet.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società (per brevità nel prosieguo "RC") , partecipata (originariamente in misura egualitaria - 1/3) da ciascuno dei tre soci pubblici Comune (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), Provincia e C.C.I.A.A. della Romagna, è la loro holding ("pura") di partecipazioni che svolge, per conto ed a favore dei propri tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni nei due settori fieristico (alla data del 23/09/2016 con il 70,40% del capitale sociale di "Rimini Fiera s.p.a.", per brevità "RF" - ora "I.E.G. - Italian Exhibition Group - s.p.a.") e congressuale (alla data del 23/09/2016 con il 69,89% del capitale sociale della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", per brevità "SdP") e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l'esercizio, presso di esse, dei diritti di socio. Pertanto la società svolge "attività strumentali", previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

A fronte del percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale avviato congiuntamente dai tre soci pubblici sopra indicati, attraverso la società, nell'estate 2014 (il Comune con D.C.C. n.89 del 24/07/2014) e all'epoca in corso di "individuazione" [l'advisor "KPMG advisory s.p.a.", individuato, in febbraio 2015, con procedura ad evidenza pubblica svolta dalla società nei mesi precedenti, avrebbe consegnato il proprio studio - che avrebbe indicato le auspicabili effettive possibilità di privatizzazione di una o più delle tre società coinvolte nei due settori (la holding capogruppo RC e le due controllate RF e SdP sopra indicate) in aprile 2015], nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 il Comune aveva stabilito che l'attività di coordinamento dei tre soci pubblici in tali settori, svolta fino ad allora dalla società,



non era più fondamentale ed imprescindibile per i medesimi e che, a seguito dell'esito dello studio sopra indicato, da aprile 2015, unitamente agli altri due soci pubblici, avrebbe deciso cosa fare della società.

Successivamente, in aprile 2015, l'advisor "KPMG Advisory s.p.a.", ha consegnato alla società e ai tre soci la propria relazione finale (in cui ha ritenuto appetibile per il mercato e quindi "privatizzabile, unicamente "RF", non anche la relativa controllante "RC", né la "consorella" "SdP") e i tre soci pubblici, in giugno 2015, hanno quindi stabilito che il percorso di privatizzazione individuato - che originariamente si era ipotizzato potesse coinvolgere, alternativamente o congiuntamente il settore fieristico e quello congressuale (con vendita anche delle azioni della "S.d.P." e/o delle quote della stessa controllante "RC") - avrebbe riguardato il solo settore fieristico, più appetibile per il mercato (non anche quello congressuale) e sarebbe avvenuto attraverso quotazione delle azioni di "RF" nel c.d. "mercato ristretto" (A.I.M. - alternative investment market).

Dall'estate 2015 ad oggi si è poi verificato un forte sviluppo e consolidamento dell'andamento economico finanziario della controllata RF, che ha portato i tre soci pubblici, anche a fronte della forte e persistente crisi del mercato borsistico verificatasi tra il 2016 e la prima parte del 2017, a posticipare la quotazione in borsa delle azioni di RF (dal previsto 2016 alla primavera 2018), a prevederne la quotazione (invece che solamente in A.I.M.) prima in A.I.M., poi nel più redditizio M.T.A. (mercato telematico azionario, alias mercato azionario principale) oppure direttamente nell'M.T.A. e, nel frattempo, a progettare ed attuare una serie di operazioni societarie ritenute propedeutiche alla ulteriore "crescita" di RF (integrazione con Fiera di Vicenza s.p.a., a seguito della quale la società ha cambiato denominazione, assumendo quella di "I.E.G. s.p.a.") e ad un miglior collocamento in borsa di "I.E.G." stessa (concentrazione di tutte le azioni di I.E.G. originariamente detenute dai tre soci pubblici - nel caso del Comune di Rimini anche attraverso la Rimini Holding s.p.a. - nella RC, attraverso conferimento in natura nel relativo capitale).

Sempre nell'ottica di "razionalizzare" la catena di controllo delle due società dei settori fieristico ("I.E.G.") e congressuale ("SdP"), a fine giugno 2017 i tre soci pubblici hanno anche concentrato in RC la proprietà di tutte le azioni della S.d.P. da essi precedentemente direttamente detenute, anche allo scopo di agevolare la futura prevista fusione per incorporazione di tale società nella stessa controllante RC.

Purtroppo, a causa del fatto che tra i soci di S.d.P. compare anche la "consorella I.E.G. (attualmente detentrica di circa il 18% del capitale di S.d.P.), con la prospettata fusione si realizzerebbe una partecipazione "incrociata" tra la controllante RC e la controllata I.E.G. (che acquisirebbe una partecipazione nella controllante). Tale partecipazione, pur non essendo vietata dal codice civile, implicherebbe concreti problemi di gestione della stessa (limitazione del diritto di voto, obbligo di cessione della partecipazione in RC, da parte di I.E.G., entro un anno dalla intervenuta quotazione, cessione peraltro difficilmente realizzabile, proprio a fronte della già evidenziata "non appetibilità" per il mercato delle quote di RC), che potrebbero ostacolare la quotazione in borsa di I.E.G. ed essere invece evitati o più facilmente risolti se la fusione in questione avvenisse dopo la prevista quotazione in borsa di I.E.G., quindi nel 2019-2020.

Pertanto, a seguito delle operazioni sopra sinteticamente esposte e di quelle prefigurate per il prossimo futuro, RC detiene attualmente:

- la maggioranza (65,07%) del capitale di I.E.G., con previsione di relativa cessione parziale in borsa nella primavera del 2018 - previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consiglio comunali/provinciali);
- la maggioranza (81,39%) del capitale di S.d.P., con previsione della relativa fusione per incorporazione nel 2019-2020, una volta completata la privatizzazione/quotazione in borsa di "I.E.G." - previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consiglio comunali/provinciali).

Venendo più direttamente ai vincoli posti dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi "ammessi" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal comma 7, il secondo in quanto la S.d.P. si è occupata della "realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo", ai sensi del comma 2, lettera "b"), tra loro sinergici e fortemente "responsabili" dello sviluppo economico della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

L'economicità e la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding, condivisa con gli altri due soci pubblici), che in passato (fino al 2013) sono mancate entrambe - in modo fortemente problematico per i tre soci pubblici - a causa della mancanza di dividendi distribuiti dalla controllata I.E.G. (connessa, a sua volta, alla forte e persistente crisi economica generale verificatasi dal 2008 in poi), dal 2014 sono state stabilmente acquisite, anche in ottica prospettica, grazie al superamento di tale crisi e alla ripresa della distribuzione di ingenti dividendi annui dalla controllata I.E.G..

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società holding interamente pubblica) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) inferiore ad €.500.000,00, ricadrebbe nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (soppressione) delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b" e delle "società irrilevanti" di cui alla lettera "d".

In realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima²¹) dall'altro, tale obbligo non sembra sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non ha dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possiede ed anzi li supera abbondantemente, entrambi, se, come appare ragionevole, viene considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, ha 346 dipendenti e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) superiore ai 69 milioni di euro. Conseguentemente la società non è né "vuota" e "improduttiva", né "irrilevante".

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di revisione straordinaria previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

²¹ Sul concetto di fatturato - in particolare per le società holding - si vedano inoltre le considerazioni già espresse nelle "note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata", alla lettera "g".



AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte:

- a) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto nell'aprile 2015 dall'advisor KPMG Advisory s.p.a.;
 - b) dell'acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica della società;
 - c) dell'importante operazione (di quotazione in borsa di I.E.G. s.p.a.) che la società (previa espressa approvazione da parte dei propri tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) dovrebbe attuare nel prossimo futuro;
- la partecipazione attualmente detenuta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) verrà mantenuta.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"* e della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di revisione straordinaria") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "criteri di redazione del piano".

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

**8 - RIMINI RESERVATION S.R.L.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 51,00%

Attività svolta

- 1) gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.);
- 2) gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	10
31/12/2016	10

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 719.125	€ 731.904	€ 1.218.984	€ 1.094.339	€ 890.004	€ 1.015.076

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 1.168	€ 19.394	€ 25.076	€ 10.069	€ 36.099	-€ 8.534

Sede legale, partita iva, sito internet:

Parco F. Fellini, n.3 - 47921 RIMINI - P.I. 03617970409 - www.riminireservation.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società mista pubblico (51%) - privata (49%), con un unico socio privato (una società cooperativa che raggruppa oltre 200 imprese alberghiere del territorio provinciale), individuato dal Comune nel 2006, con la c.d. "gara a doppio oggetto" (ovvero avente ad oggetto sia la qualità di socio, sia la gestione operativa del servizio) - a cui il Comune ha affidato, sulla base di apposito contratto, per 12 anni (dall'01/01/2007 fino al 31/12/2018), prorogabili di altri 12 anni (dall'01/01/2019 fino al 31/12/2030), lo svolgimento delle seguenti due attività, rientranti nelle funzioni di "valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio" assegnate al Comune dall'allora vigente L.R.E.R. n.7/1998 (oggi sostituita dalla L.R.E.R. n.4/2016, a supporto delle funzioni regionali in materia turistica):

- 1) l'attività di i.a.t. - resa obbligatoriamente e gratuitamente (quantomeno relativamente all'accoglienza ai turisti), disciplinata dalla L.R.E.R. n.7/1998 (ora dalla L.R.E.R. n.4/2016) e finanziata parzialmente dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Rimini (con contributi calanti nel tempo, a fronte di costi, invece, crescenti) - che per il Comune di Rimini, nel quale l'attività economica prevalente (per persone impiegate e valori economici) è il turismo, costituisce certamente una attività fondamentale ed imprescindibile per il perseguimento dei propri fini istituzionali e rappresenta certamente un "servizio di interesse generale" (non paiono esserci soggetti privati disposti a sostenere costi per l'erogazione del servizio, a fronte della gratuità con cui lo stesso è reso) e quindi un'attività "ammessa" (articolo 4, comma 2, lettera "a" del D.Lgs.175/2016);
- 2) l'attività di prenotazione di servizi turistici (c.d. "reservation"), disciplinata dalla L.R.E.R. n.7/2003 - che è strettamente sinergica rispetto a quella di i.a.t. e che, con la sua redditività, contribuisce a "coprire" la perdita inevitabilmente generata dall'attività di i.a.t. - che di fatto è una "attività imprenditoriale" (o anche "commerciale" - "a mercato").

Pertanto la società rappresenta lo strumento (c.d. "partnerariato pubblico-privato", rientrante - limitatamente alla sola attività di "i.a.t." - anche nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016) scelto dal Comune per la gestione del servizio pubblico di i.a.t. (e della connessa e sinergica attività commerciale di "reservation"), tra quelli previsti dalla normativa regionale sopra indicata (art.13, comma 5).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

La società, svolgendo attività miste [sia "di interesse generale" (i.a.t.), sia "commerciali" ("reservation")] in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, non soddisfa integralmente il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").



La gestione (obbligatoria per legge, in passato ed anche oggi) del "servizio di interesse generale" di "i.a.t.", caratterizzata dal conseguimento di inevitabili "perdite" (passate, attuali ed anche prospettiche, per le motivazioni sopra già indicate, di servizio erogato gratuitamente ai turisti), era stata virtuosamente associata, dal 2006, alla gestione di altre attività ("commerciali"), strettamente sinergiche con lo "i.a.t." e peraltro produttive di "utili", proprio per compensare tali perdite. Così facendo la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (con società) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (con l'unica eccezione dell'anno 2016) e dalla sostenibilità finanziaria. Al contrario le modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe verosimilmente ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge²² alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - paiono praticabili, anche se, verosimilmente, più "onerose" e certamente meno economiche per il Comune (che dovrebbe pagare un corrispettivo al gestore terzo, privato, delle attività di i.a.t.), a fronte della non onerosità attuale, o meglio di una onerosità circoscritta al conferimento di capitale sociale iniziale (di complessivi di € 102.000,00) e ai contributi talvolta erogati (€ 45.000 nell'anno 2013 ed € 30.000 in ciascuno dei due anni 2014 e 2015, per un "contributo complessivo" di € 105.000,00, equivalente ad contributo medio annuo, dell'ultimo quinquennio 2012-2016, di € 21.000).

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società mista a doppio oggetto, con socio privato individuato con gara) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Tuttavia, non essendo più possibile per l'ente, affiancare al "servizio di interesse generale" (i.a.t.) che dovrà continuare a svolgere per legge, in perdita, altre attività, ad esso strettamente sinergiche e produttive di utili con cui "compensare" tali perdite, generando una complessiva autosostenibilità economica e finanziaria, per rispettare i nuovi obblighi imposti dalla sopravvenuta legge, conciliandoli con il periodo di affidamento iniziale (fino al 31/12/2018) previsto dalla procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto) svolta nel 2006 per l'individuazione del socio privato attuale, il Comune dovrà comunque individuare, entro il 31/12/2018, ed attuare, dall'01/01/2019, una modalità gestionale alternativa (per il servizio di i.a.t.), presumibilmente meno conveniente (dal punto di vista economico ed anche finanziario) di quella attuale, mentre dalla medesima data non dovrà più svolgere (attraverso una società) le attività commerciali di "reservation".

Infine si segnala che la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera a").

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte di quanto sopra evidenziato relativamente al non integrale soddisfacimento del "vincolo di scopo", ed in considerazione del fatto che il contratto di servizio attualmente vigente tra Comune (concedente) e società (cessionaria), connesso ad una procedura ad evidenza pubblica, scadrà il prossimo 31/12/2018, l'ente non potrà esercitare la facoltà di rinnovo (per l'ulteriore periodo di 12 anni, dall'01/01/2019 fino al 31/12/2030) dello stesso, ivi prevista, ma dovrà lasciare che tale contratto si interrompa alla prima scadenza del 31/12/2018. Trattandosi, come sopra già spiegato, di una società mista pubblico-privata costituita a seguito dello svolgimento di un c.d. "gara a doppio oggetto" (in cui l'oggetto della gara è stato costituito sia dalla qualifica di socio, sia dalla modalità di svolgimento della duplice attività - i.a.t. e reservation - da affidare unitariamente all'allora costituenda società), non sarà possibile stipulare, tra Comune e società, un nuovo contratto, avente ad oggetto unicamente le attività "ammesse" di "i.a.t." e non più anche quelle di "reservation" e, quando anche fosse possibile, per i motivi sopra indicati (non economicità della sola attività di i.a.t.), la società non sarebbe comunque più autosufficiente (né economicamente, né finanziariamente) e quindi non avrebbe senso mantenerla in vita solamente per lo svolgimento di tale attività.

Conseguentemente, non potendo più perseguire (a causa della sopravvenuta norma di legge - D.Lgs.175/2016) né modificare (per le motivazioni giuridiche ed economiche sopra esposte) il proprio duplice oggetto sociale originario, la società dovrà essere posta in liquidazione, con decisione da assumere (nell'assemblea dei soci della stessa) - sulla base di quanto qui previsto e senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali - entro un anno dalla data di approvazione del presente piano²³ (quindi, indicativamente, entro fine settembre 2018), ma avente decorrenza dall'01/01/2019, per rispettare l'affidamento minimo, fino al 31/12/2018, su cui ha contato il socio privato della società, nel 2006, in occasione dell'aggiudicazione della "gara a doppio oggetto" sopra già indicata. In sostanza la società continuerà a svolgere la duplice attività svolta finora fino al 31/12/2018 e dall'01/01/2019 sarà in liquidazione. Entro il 31/12/2018, quindi, l'ente dovrà, parallelamente, individuare una nuova modalità di gestione, dall'01/01/2019, dei servizi di "i.a.t." (che, come detto, dovrà continuare ad erogare), mentre dalla medesima data non svolgerà più (attraverso una società) le attività commerciali di "reservation".

In occasione della liquidazione il personale dipendente a tempo indeterminato (8 unità) dovrebbe poter "beneficiare" delle specifiche "tutele" previste dalle disposizioni degli articoli 24, comma 9 (che prevede una sorta di "clausola sociale" a carico dell'aggiudicatario della prima eventuale gara per l'affidamento del servizio precedentemente svolto dalla società liquidata, con obbligo a suo carico di assunzione del personale dipendente della stessa, in continuità aziendale ex articolo 2.112 c.c.) e 25 (obbligo per le società a controllo pubblico che abbiano necessità di assunzioni a tempo indeterminato, di attingere da un apposito elenco di personale a tempo indeterminato "eccedente" di altre società a controllo pubblico, tenuto prima dalla regione di appartenenza, poi dalla "Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro") del D.Lgs.175/2016, ragionevolmente solamente a condizione di rispettare le prescrizioni ivi stabilite (tra le quali, presumibilmente, il fatto di dichiarare "eccedente" tutto il personale odierno entro il termine temporale del 30/09/2017, previsto dalla norma, anche se esso risulterà, in realtà, antecedente rispetto a quello di effettiva eccedenza dello stesso, conseguente alla liquidazione; in sostanza si tratterà di dichiarare entro il 30/09/2017 la futura eccedenza, prevista dall'01/01/2019).

Tale previsto scenario, quanto meno nelle sue linee essenziali, è già stato comunicato alla società (e al relativo socio privato), anche formalmente, con grande anticipo, nel dicembre 2016.

IN SINTESI

Sulla base di quanto qui previsto e senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, scioglimento con messa in liquidazione della società, con decisione da assumere (in seno alla relativa assemblea dei soci) entro fine settembre 2018, ma avente decorrenza dall'01/01/2019 (e presumibile termine entro il 31/12/2019), con contestuale conclusione, al 31/12/2018, del contratto di servizio attualmente vigente.

²² Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

²³ Altrimenti si potrebbe correre il rischio che il voto espresso in assemblea dei soci non sia valido, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 24, comma 5, che prevedono che, in caso di mancata adozione dell'atto di ricognizione (il presente piano) o di mancata alienazione (della "partecipazione vietata") entro il termine di un anno dalla data di adozione del piano, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società.



PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Scioglimento della società mediante relativa liquidazione, con decorrenza dall'01/01/2019 (e presumibile termine entro il 31/12/2019).
Cessazione del presumibile fabbisogno di contributi pubblici, stimabili in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo quinquennio (2012-2016), di €21.000.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Al termine della liquidazione, riduzione del numero delle società partecipate e cessazione del presumibile contributo pubblico a favore della società, stimabile in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo quinquennio (2012-2016), di €21.000.
Individuazione ed attuazione, dall'01/01/2019, di una nuova modalità di gestione del servizio di "i.a.t." e dismissione delle attività di "reservation".



9 - RIMINITERME S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:
- Maggioritaria
- Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta: 5,00%

Attività svolta:

- 1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
- 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà sociale)

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	5		3	2
31/12/2016	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	57
31/12/2016	56

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 4.090.911	€ 4.154.023	€ 4.171.480	€ 4.292.783	€ 4.138.805	€ 4.206.095

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 142.470	€ 85.510	€ 71.024	€ 95.385	€ 25.969	€ 50.285

Sede legale, partita iva, sito internet:

viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - P.I. 02666500406 - www.riminiterme.com

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società (originata dalla scissione parziale proporzionale di Amfa s.p.a. nel 1999) che è proprietaria dello stabilimento termale denominato "talassoterapico" e, dal 2003, della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatisciente) "Novarese", con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito "contratto di programma" del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come "servizi pubblici". In vigenza delle precedenti norme e quindi nel precedente "piano operativo di razionalizzazione", tale qualificazione aveva portato l'ente a considerare tali attività come "servizio di interesse generale" e quindi a ritenere detenibile la partecipazione.

Nell'ambito di un articolato ed ambizioso progetto di riqualificazione urbana dell'intera area territoriale in cui si trovano i suddetti due immobili ("progetto città delle colonie"), approvato dal Comune di Rimini, congiuntamente al Comune di Riccione, nel 2003, che prevedeva la nascita, in tale area, del c.d. "polo del benessere e della salute" (ovvero di un'area dedicata a tali scopi), nel 2005 il Comune ha privatizzato la società, di cui deteneva oltre il 99%, cedendo circa il 94% del capitale ad un soggetto (Coopsette soc. coop) individuato con gara pubblica, finalizzata all'individuazione di un soggetto che facesse attuare alla società, entro il 31/12/2012, migliorandolo anche in sede di gara (con la presentazione di un "piano industriale migliorativo - P.I.M. - per il polo del benessere e della salute"), il progetto di realizzazione del "polo del benessere e della salute" predisposto dal Comune, riqualificando la ex colonia (trasformandola in un albergo di lusso, munito di funzioni sanitarie e salutistiche) e realizzando, nella relativa area di pertinenza, un nuovo edificio destinato alle medesime funzioni del benessere e della salute, complementare agli altri due (ex colonia e talassoterapico).

La società è stata quindi "strumento" per la realizzazione (o meglio per la tentata realizzazione) del "polo del benessere e della salute", purtroppo ad oggi non ancora conseguita e, anche a fronte della valutazione di detenibilità della partecipazione, sopra già indicata, nel suddetto piano operativo l'ente aveva deciso di continuare a detenere la partecipazione proprio quale <<strumento per la realizzazione del "polo del benessere e della salute">>, come di seguito esposto.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DAL D.LGS.175/2016

Sulla base della stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, l'attività talassoterapica svolta dalla società, pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese (in particolare di quello dell'aera meridionale del Comune di Rimini) e della relativa popolazione e quindi non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune, non pare più poter rientrare in tale ambito (sussiste un interesse dei privati alla sua gestione, come peraltro indirettamente confermato anche dalla presenza, come socio di maggioranza assoluta della società, di un soggetto privato).



Da questo punto di vista, svolgendo una attività (talassoterapica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientra in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, la società pare soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"). Relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione ("oneri di motivazione analitica" e "ipotesi specifiche"):

- a) la modalità adottata fino ad oggi per la gestione del servizio di talassoterapia (la società) è stata sempre caratterizzata dalla piena auto-sostenibilità economica e finanziaria, pur non apparendo, ragionevolmente, per quanto sopra già detto, l'unica o comunque la migliore possibile: tale attività, infatti, pur non essendo svolgibile direttamente dal Comune, con proprio personale (a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge²⁴ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali), potrebbe però essere svolta da soggetti privati (anche se, in Italia, la maggior parte delle società di gestione delle terme è ancora a maggioranza pubblica); pertanto l'onere di motivazione analitica non pare integralmente soddisfatto; la modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista a doppio oggetto, con socio privato individuato con gara) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;
- b) la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della mancata realizzazione, entro il 31/12/2012, del "P.I.M. per il polo del benessere e della salute", sopra indicato, da parte della società, nell'estate 2014 il Comune ha attivato un complesso contenzioso (procedura arbitrale, prevista obbligatoriamente dal contratto di cessione delle azioni del 2005), tuttora in corso, finalizzato a ritornare in possesso della partecipazione di maggioranza della società (attraverso la risoluzione del contratto di cessione azioni, con conseguente restituzione, da parte di Coopsette, di parte - circa 77% - della partecipazione ceduta - visto che una parte di essa è stata ceduta da Coopsette a terzi - e risarcimento del danno arrecato al Comune, a fronte della restituzione, da parte di questo, del prezzo di vendita all'epoca incassato), per riformulare ed attuare il progetto iniziale di riqualificazione dell'area.

L'intento dell'amministrazione è infatti quello di ritornare temporaneamente in possesso della quota di maggioranza assoluta dell'82% circa (il 5% già detenuto attraverso Rimini Holding s.p.a. e il 77% circa da riacquisire direttamente da parte del Comune) per poi tentare di vendere nuovamente tale intera partecipazione ad un soggetto privato - da individuare con nuova procedura ad evidenza pubblica - che faccia obbligatoriamente realizzare alla società che controllerà (perché obbligato dal bando) quella riqualificazione territoriale (fonte diretta anche di sviluppo economico locale) non realizzata finora dalla società, nel periodo di relativa proprietà e "guida" da parte dell'attuale socio privato Coopsette (che peraltro, alcuni mesi dopo l'attivazione dell'arbitrato, è finito in "liquidazione coatta amministrativa" - procedura che per le società cooperative, come Coopsette, equivale, di fatto, al fallimento delle imprese commerciali).

A fronte di tali vicende e di tale proposito, la società rimane pertanto ancora oggi (come lo fu nel 2005, in occasione della prima privatizzazione) strumento imprescindibile per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'area territoriale di Miramare.

Conseguentemente il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. (5%), con l'auspicio, anzi, di re-incrementarla (direttamente o attraverso la stessa Rimini Holding) fino alla massima "quota di controllo" possibile (circa l'82%) all'esito del contenzioso avviato e solo temporaneamente, in vista della successiva relativa nuova cessione integrale, con gara (indicativamente entro il 2019).

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di revisione straordinaria"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "criteri di redazione del piano".

Ovviamente queste operazioni saranno oggetto di ulteriore specifica approvazione da parte del Comune stesso e, per esso, del rispettivo organo di indirizzo politico (Consiglio Comunale), attraverso approvazione degli atti a ciò necessari, una volta predisposti (atti che, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, saranno inviati alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante delle Concorrenza e del mercato - "antitrust").

IN SINTESI

Temporaneo mantenimento e prossimo previsto incremento della partecipazione (direttamente o attraverso la stessa Rimini Holding), come strumento di prossima auspicata riqualificazione dell'area territoriale di Miramare in cui sono collocati la società e i suoi beni principali (tra i quali la "ex colonia Novarese"), attraverso la successiva cessione integrale della stessa partecipazione (indicativamente entro il 2019). L'incremento e la successiva dismissione integrale della partecipazione saranno oggetto di ulteriore specifica approvazione da parte del Comune, e per esso, del rispettivo organo di indirizzo politico (Consiglio Comunale), una volta predisposti gli atti a ciò necessari, che, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, saranno inviati alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante delle Concorrenza e del mercato ("antitrust").

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna, relativamente al mantenimento della partecipazione.

Nuova "pubblicizzazione" temporanea della società, finalizzata ad una successiva nuova privatizzazione integrale della stessa, relativamente all'auspicata riacquisizione temporanea della maggioranza del capitale.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna relativamente al mantenimento della partecipazione. Temporanea riacquisizione della veste di "socio di maggioranza assoluta" della società, finalizzata alla successiva vendita integrale della partecipazione.

²⁴ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")



10 - ROMAGNA ACQUE-SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico (*)
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 12,69% (**)

(*) trattasi di "controllo pubblico congiunto";

(**) il Comune partecipa alla società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene l'11,94% di Romagna Acque e il 75,30% della controllata "Amir s.p.a.", che, a sua volta, detiene lo 0,99% di "Romagna Acque".

Attività svolta:

- 1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	146
31/12/2016	154

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 53.995.924	€ 52.979.960	€ 50.812.164	€ 54.836.782	€ 52.596.016	€ 52.876.302

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 3.630.915	€ 6.073.882	€ 9.974.557	€ 9.335.705	€ 665.320	€ 6.255.682

Sede legale, partita iva, sito internet:

Piazza del Lavoro, 35 - 47122 FORLÌ - P.I. 00337870406 - www.romagnacque.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo:

- 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a., sopra già esaminata), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio (pubblico locale e "di interesse generale") idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, n.2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia);
- 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto).

Conseguentemente svolge due attività (di "produzione di un servizio di interesse generale" - la seconda - e di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" - la prima), entrambe classificabili come "servizi di interesse generale" (a rete, di rilevanza economica) e previste dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", del D.Lgs.175/2016) e quindi "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, la società soddisfa certamente il "vincolo di scopo".



La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - "condivisa" - da tutti i principali enti locali della Romagna) adottata dall'autorità di regolazione d'ambito regionale (Atersir, che di fatto rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata ritenuta, dall'autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall'unica Atersir, quella più conveniente (da tutti i punti di vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in concessione a terzi e partenariato pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo di "motivazione analitica".

Infine la società non pare ricadere in nessuna delle ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria imposti dall'articolo 24 di tale norma. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola "amministrazione dei beni idrici") svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dalla lettera "c", Amir s.p.a., non Romagna Acque.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e della strategicità (in particolare per garantire il costante approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (ad esempio il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è stata e sarà presumibilmente in futuro coinvolta (sulla base di un ingente piano degli investimenti già approvato ed in corso di attuazione), insieme ad Amir s.p.a. e al gestore del s.i.i. (attualmente Hera s.p.a.), il Comune (attraverso Rimini Holding s.p.a.) manterrà (attraverso Rimini Holding s.p.a.) la partecipazione attualmente posseduta.

Come già esposto nella scheda del presente piano relativa ad "Amir s.p.a.", a fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte Amir s.p.a., il precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/12/2015 prevedeva che il Comune di Rimini, socio di entrambe le società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., proponesse ai soci di "Romagna Acque s.p.a." e di "Amir s.p.a." di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale estinzione di Amir e della relativa partecipazione in essa all'epoca detenuta attraverso Holding ed incremento della partecipazione all'epoca detenuta dalla medesima Holding nella prima.

Nel luglio 2015 il Comune, attraverso la propria Rimini Holding s.p.a., ha effettivamente chiesto formalmente, alle due società partecipate "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." di avviare il percorso di fusione previsto dal proprio "piano operativo" e da tale richiesta è scaturito un progetto di più ampio respiro e precisamente un progetto di integrazione, in Romagna Acque s.p.a., della proprietà degli assets idrici (non già appartenenti alla società) non solamente della Provincia di Rimini (attualmente in proprietà delle società "Amir s.p.a." e di "S.I.S. s.p.a." - rispettivamente per la parti settentrionale e meridionale della provincia), ma dell'intera Romagna (attualmente di proprietà delle società patrimoniali "Unica Reti s.p.a." - per la Provincia di Forlì-Cesena - "Ravenna Holding s.p.a." - per la Provincia di Ravenna - e "TEAM s.p.a." - per l'area di Faenza e Lugo).

In definitiva il percorso di fusione previsto dal "piano operativo di razionalizzazione" del Comune di Rimini è stato concretamente e positivamente avviato, ma su base molto più ampia (Romagnola, non solamente Riminese) di quella prefigurata dal piano stesso e quindi con tempi di (eventuale) realizzazione certamente più lunghi di quelli originariamente previsti. Infatti la predisposizione del progetto è passata attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato dai tecnici di ciascuna delle sei società potenzialmente coinvolte nel progetto.

Il gruppo, con l'assistenza del consulente "REF Ricerche" (di Milano), ha individuato un progetto di integrazione dei beni idrici romagnoli che, implicando, per il prossimo futuro, una interpretazione "innovativa" delle vigenti regole tariffarie idriche, per essere attuato, richiede una preliminare condivisione (proprio sugli aspetti tariffari idrici futuri) delle competenti autorità di regolazione del settore idrico, sia a livello locale-regionale (Atersir), sia a livello nazionale (A.E.E.G.S.I.), tanto che, da settembre 2016, nel gruppo di lavoro è entrato anche un rappresentante dell'autorità locale (Atersir), alla quale il progetto è stato poi formalmente sottoposto nel febbraio 2017, per una condivisione dello stesso ed una conseguente proposizione all'autorità nazionale (A.E.E.G.S.I.).

La società capofila del progetto (Romagna Acque), in un apposito incontro tenutosi a fine luglio 2017, alla presenza dei rappresentanti dell'autorità locale, ha presentato ed illustrato il progetto ad A.E.E.G.S.I., che, ben comprendendo le importanti finalità sottese al progetto e apprezzando la valorizzazione tariffaria ivi contenuta e le semplificazioni - relativamente al quadro operativo (in coerenza con le vigenti disposizioni di razionalizzazione delle società partecipate previste dal D.Lgs 175/2016) - che si realizzerebbero a seguito del processo di integrazione-accorpamento dei beni idrici romagnoli ipotizzato, ha espresso apprezzamento per lo stesso, riservandosi di valutare con attenzione la proposta pervenuta ed impegnandosi a fornire un orientamento in tempo utile (ragionevolmente fine agosto 2017) per consentire agli enti locali di tenere conto della effettiva fattibilità o meno del progetto nella predisposizione dei propri "piani di revisione straordinaria delle partecipate". Purtroppo ad oggi tale formale orientamento non è ancora pervenuto, anche se è atteso a breve e si confida che sia positivo.

In ogni caso, il lavoro svolto nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro ha evidenziato che i beni attualmente detenuti dalle 5 società delle reti idriche romagnole non inerenti il servizio idrico integrato non potranno confluire in Romagna Acque.

Pertanto l'integrazione dei beni idrici - se, come auspicato, si realizzerà - avverrà mediante una scissione parziale di ciascuna delle 5 società patrimoniali romagnole a beneficio di Romagna Acque. Con tale operazione tali società (scindende) trasferiranno a Romagna Acque (beneficiaria) solamente le rispettive aziende concernenti il ciclo idrico (eventualmente con il relativo attuale personale dipendente, come nel caso di Amir), mentre rimarranno proprietarie dei beni non idrici (nel caso di Amir s.p.a., come già detto nella relativa scheda del presente piano, la società che residuerà dalla scissione sarà poi liquidata ed estinta, con contestuale restituzione del capitale residuo ai soci, pro quota, al fine di evitare di tenere in vita una società che si occuperebbe di pura ed esclusiva detenzione immobiliare).

Pertanto, confidando in un positivo e tempestivo esito da parte dell'A.E.E.G.S.I., si prevede di operare come sopra indicato, previa predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) dei documenti necessari in tale senso (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il "progetto di scissione"), secondo tempi attualmente difficilmente preventivabili con precisione, ma quasi sicuramente maggiori dell'anno di tempo (decorrente dalla data di approvazione del presente piano e quindi scadente a fine settembre 2018) previsto dal D.Lgs.175/2016 e più verosimilmente ipotizzabili tra giugno 2019 (per la scissione) e marzo 2020 (per la liquidazione dell'Amir residua).



IN SINTESI

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari, presumibile scissione parziale proporzionale delle cinque "società degli assets idrici romagnole" a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa dei rispettivi rami aziendali "idrici"), presumibilmente entro il 30 giugno 2019.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Forte potenziamento del patrimonio idrico di proprietà "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per il prossimi decenni in Romagna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Riduzione della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) nella "società doppione" "Amir s.p.a." e presumibile contestuale incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque.



11 - SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A

Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 4,51%

Attività svolta

Costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del nuovo palazzo dei congressi di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	0
31/12/2016	0

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 1.444.191	€ 1.666.607	€ 1.666.683	€ 1.734.666	€ 1.608.814	€ 1.689.319

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-€ 4.258.053	-€ 2.814.566	-€ 2.081.049	-€ 1.795.676	-€ 813.649	-€ 658.882

Sede legale, partita iva, sito internet:

via Monte Titano, 152 - 47923 RIMINI (RN) - P.I. 03552260402 - www.riminipalacongressi.it [sito commerciale]

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società (nel prosieguo definita, per brevità, anche "SdP") è una immobiliare di costruzione (in passato) e di amministrazione (attualmente) di immobili a scopo congressuale (in particolare il nuovo centro congressi di Rimini), costituita nel 2007 in virtù di apposito accordo ("Accordo per la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini" del 30/06/2005) stipulato tra i tre enti pubblici Comune di Rimini, Provincia di Rimini, C.C.I.A.A. di Rimini (ora C.C.I.A.A. Romagna) ed anche la loro partecipata Rimini Fiera s.p.a. (nel prosieguo, per brevità, "RF", operante nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici). I tre enti pubblici ne sono poi divenuti soci sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la società holding "Rimini Congressi s.r.l." (per brevità nel prosieguo RC, nel frattempo da essi costituita in attuazione del medesimo accordo sopra citato) unitamente, in seguito, ad "A.I.A. Palas s.r.l. consortile" (società che raggruppa numerose imprese alberghiere locali). Pertanto la società svolge un'attività che pare sostanzialmente rientrare tra quelle c.d. di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica", (nel caso specifico il nuovo palacongressi di Rimini) ammesse dall'articolo 20, comma 2, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, anche se, formalmente, l'accordo non è stato stipulato ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (all'epoca non esistente).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Preliminarmente va evidenziato, come peraltro già esposto nella premesse del presente piano, che, alla data del 23/09/2016, la società, oltre ad essere posseduta per circa il 70% del proprio capitale e quindi controllata, dalla holding capogruppo RC - che controllava anche la "consorella" "Rimini Fiera s.p.a. (oggi "I.E.G. s.p.a.)", deputata alla gestione del settore fieristico riminese, sinergico rispetto a quello congressuale ed anche di quello congressuale riminese (attraverso la locazione dell'immobile destinato a nuovo palacongressi e l'organizzazione, presso di esso, di convegni) - era anche partecipata direttamente, con quota del 4,51% del capitale sociale, dalla controllata (dal Comune) Rimini Holding s.p.a.: per questo motivo la società è stata inserita nella ricognizione del predente piano. Al contrario, la situazione attuale, nella quale, come spiegato di seguito, tale partecipazione diretta di Rimini Holding s.p.a. non sussiste più, avrebbe comportato l'esclusione della società dal presente piano.

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (di progettazione e realizzazione - ed ora, terminata la costruzione, anche di "gestione") "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la realizzazione, da parte dei tre enti pubblici soci, congiuntamente tra loro, di un'opera pubblica fondamentale, in sinergia con l'attività fieristica già da essi "organizzata" nel passato, per lo sviluppo economico del territorio e della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non erano e non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, peraltro con la stessa efficacia con cui viene svolta dalla società, che, coerentemente con l'oggetto del contratto di società, previsto dal codice civile



(conferimento di beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica) è stato (ed è tuttora) anche un valido strumento di "coordinamento" dell'intervento dei tre enti pubblici soci nella realizzazione dell'opera pubblica "nuovo palacongressi di Rimini".

Con riferimento alla modalità gestionale scelta (la società, condivisa con gli altri due soci pubblici), va segnalato che l'economicità dall'inizio (ovvero dall'anno 2007 in cui la società è stata costituita) fino ad oggi è sempre mancata e verosimilmente continuerà a mancare anche per il prossimo futuro, a causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile "nuovo palacongressi" realizzato, ma che mancherebbe, evidentemente, anche con modalità di gestione alternativa dell'opera, quand'anche fossero possibili. Relativamente all'aspetto economico va altresì rilevato che, quand'anche per eventuali ulteriori perdite future, le perdite complessivamente accumulate superassero il terzo del capitale sociale, imponendone necessariamente la riduzione ex articolo 2446 c.c., dato che l'importo del capitale sociale attuale (circa 92 milioni di euro) è di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (attualmente pari a soli 50.000 euro), non occorrerebbe necessariamente che i soci ricapitalizzassero la società.

Al contrario, proprio perché la non economicità sopra indicata era (ed è) connessa ad ingenti costi non monetari (gli ammortamenti), la sostenibilità finanziaria della società si è, invece, sempre verificata, sia pure, in alcuni anni, con l'aiuto finanziario (prestito) della consorella "RF" e dal 2014 è stata stabilmente acquisita, anche in ottica prospettica.

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento dell'attività in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, la società, essendo priva di dipendenti e avendo chiuso in perdita tutti gli esercizi da quando esiste (dal 2007 fino al 2016), ricade nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (*soppressione*) delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b" e delle "società (diverse da quelle che producono un servizio di interesse generale) reiteratamente in perdita" di cui alla lettera "e".

La società non pare, invece, ricadere in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di revisione straordinaria previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

A fronte del percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale avviato congiuntamente dai tre soci pubblici, attraverso la società capogruppo RC, nell'estate 2014 (il Comune con D.C.C. n.89 del 24/07/2014) e all'epoca in corso di "individuazione" [l'advisor "KPMG Advisory s.p.a.", individuato, in febbraio 2015, con procedura ad evidenza pubblica svolta dalla RC nei mesi precedenti, avrebbe consegnato il proprio studio - che avrebbe indicato le auspicabili effettive possibilità di privatizzazione di una o più delle tre società coinvolte nei due settori (la holding capogruppo RC e le due controllate S.d.P. e ed RF) in aprile 2015], nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 il Comune aveva stabilito che l'attività svolta fino ad allora dalla società non era più fondamentale ed imprescindibile per l'ente e che, a seguito dell'esito dello studio sopra indicato, da aprile 2015, unitamente agli altri due soci pubblici, avrebbe deciso cosa fare della società.

Successivamente, in aprile 2015, l'advisor "KPMG Advisory s.p.a." ha consegnato alla società e ai tre soci pubblici la propria relazione finale (in cui ha ritenuto appetibile per il mercato e quindi "privatizzabile, unicamente "RF", non anche la relativa controllante RC, né la "consorella" SdP) e i tre soci pubblici, in giugno 2015, hanno quindi stabilito che il percorso di privatizzazione individuato - che originariamente si era ipotizzato potesse coinvolgere, alternativamente o congiuntamente il settore fieristico e quello congressuale (con vendita anche delle azioni della "S.d.P." e/o delle quote della stessa controllante RC) - avrebbe riguardato il solo settore fieristico, più appetibile per il mercato (non anche quello congressuale) e sarebbe avvenuto attraverso quotazione delle azioni di "RF" nel c.d. "mercato ristretto" (A.I.M. - alternative investment market).

Dall'estate 2015 ad oggi si è poi verificato un forte sviluppo e consolidamento dell'andamento economico finanziario della controllata RF, che ha portato i tre soci pubblici, anche a fronte della forte e persistente crisi del mercato borsistico verificatasi tra il 2016 e la prima parte del 2017, a posticipare la quotazione in borsa delle azioni di RF (dal previsto 2016 alla primavera 2018), a prevederne la quotazione (invece che solamente in A.I.M.) prima in A.I.M., poi nel più redditizio M.T.A. (mercato telematico azionario, alias mercato azionario principale), oppure direttamente nell'M.T.A. e, nel frattempo, a progettare ed attuare una serie di operazioni societarie ritenute propedeutiche alla ulteriore "crescita" di RF (integrazione con Fiera di Vicenza s.p.a., a seguito della quale la società ha cambiato denominazione, assumendo quella di "I.E.G. s.p.a.") e ad un miglior collocamento in borsa di "I.E.G." stessa (concentrazione di tutte le azioni di I.E.G. originariamente detenute dai tre soci pubblici - nel caso del Comune di Rimini anche attraverso la Rimini Holding s.p.a. - nella RC, attraverso conferimento in natura nel relativo capitale).

Sempre nell'ottica di "razionalizzare" la catena di controllo delle due società dei settori fieristico ("I.E.G.") e congressuale ("SdP"), a fine giugno 2017 i tre soci pubblici hanno anche concentrato in RC la proprietà di tutte le azioni della S.d.P. da essi precedentemente direttamente detenute, tanto che, ad oggi il Comune non detiene più, nemmeno attraverso Rimini Holding s.p.a., alcuna quota di partecipazione nella società, e, se il presente piano avesse potuto essere predisposto con riferimento alla data odierna, invece che a quella precedente del 23/09/2016, la società non sarebbe nemmeno stata inclusa nel piano stesso, come sopra anticipato.

A fronte della concreta impossibilità di liquidare la società, vendendone il principale bene (l'immobile palacongressi di Rimini), di fatto non appetibile per il mercato (come chiarito dallo studio di KPMG e confermato dal fatto che tutti i principali "palacongressi" italiani sono di proprietà pubblica), la concentrazione delle partecipazioni appena indicata è stata fatta anche allo scopo di agevolare la futura prevista fusione per incorporazione di SdP nella controllante RC. Tale prevista fusione, infatti, oltre ad "azzerare" i costi connessi al mantenimento "in vita" della SdP (già ridotti nel tempo, con la sostituzione del precedente organo amministrativo collegiale con un organo monocratico), consentirebbe anche alla RC (che con tale operazione diverrebbe una holding "mista" - anche "immobiliare") di migliorare ulteriormente il proprio andamento finanziario, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico (a causa degli ingenti ammortamenti del bene, sopra già indicati).

Purtroppo, a causa del fatto che tra i soci di S.d.P. compare anche la "consorella" I.E.G. (attualmente detentrici di circa il 18% del capitale di S.d.P.), con la prospettata fusione si realizzerebbe una partecipazione "incrociata" tra la controllante RC e la controllata I.E.G. (che acquisirebbe una partecipazione nella controllante), che, pur non essendo vietata dal codice civile, implicherebbe concreti problemi di gestione della stessa (limitazione del diritto di voto, obbligo di cessione della partecipazione in RC, da parte di I.E.G., entro un anno dalla intervenuta quotazione, cessione peraltro difficilmente realizzabile, proprio a fronte della già evidenziata "non appetibilità" per il mercato delle quote di RC), che potrebbero ostacolare la quotazione in borsa di I.E.G. ed essere invece evitati o più facilmente risolti se la fusione in questione avvenisse dopo la prevista quotazione in borsa di I.E.G., quindi nel 2019-2020.



Pertanto, in attesa di poter attuare la suddetta fusione per incorporazione di SdP in RC, RC manterrà la partecipazione attualmente detenuta, non potendo, di fatto, fare altro, come sopra già spiegato.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"* e della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di revisione straordinaria"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "criteri di redazione del piano".

IN SINTESI

Mantenimento, da parte di RC (non del Comune, che già non detiene più alcuna partecipazione, nemmeno attraverso Rimini Holding) della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di poter procedere alla fusione per incorporazione di SdP nella controllante RC, una volta completata la privatizzazione-quotazione in borsa della "consorella" "I.E.G. s.p.a.", prevista per la primavera 2018 e quindi, presumibilmente, nel 2019-2020.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Estinzione mediante fusione per incorporazione nella controllante Rimini Congressi s.r.l., nel 2019-2020.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna (già oggi, ai sensi del D.Lgs.175/2016, il Comune non detiene più alcun partecipazione societaria, né diretta, né indiretta).

**12 - START ROMAGNA S.P.A.****Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria
 Maggioritaria
 Minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 21,98%

Attività svolta:

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con le tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). Servizi di trasporto scolastico e di navigazione marittima.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	5		3	2
31/12/2016	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	969
31/12/2016	945

Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 83.124.424	€ 84.351.928	€ 83.697.843	€ 81.432.270	€ 83.724.732	€ 83.160.680

Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-€ 2.411.837	-€ 1.941.900	-€ 298.860	€ 128.946	€ 495.463	€ 868.586

Sede legale, partita iva, sito internet:

via A. Spinelli 140 - CESENA (FC) - P.I. 02770891204 - www.startromagna.it

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società, nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre province di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.), che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre province indicate).

Per qualificare l'attività svolta dalla società, occorre preliminarmente esaminare le caratteristiche del servizio di t.p.l. da essa svolto.

Il t.p.l. appartiene alla categoria dei c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", ovvero servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio (nel caso specifico le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria). La normativa interna ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i servizi pubblici locali a rete siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano affidati e regolati da non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

Nel settore del trasporto pubblico su gomma, in attuazione della normative del settore trasporto, nazionali (D.Lgs.19.11.1997, n.422 - c.d. "decreto Burlando") e regionali (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008), la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

- 1) ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) ambito Taro - Parma;
- 3) ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;
- 4) ambito Reno - Bologna e Ferrara;
- 5) ambito Romagna (o anche "romagnolo") - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.



All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale la rispettiva autorità di ambito deve poi scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto e procedere al relativo affidamento. Per l'ambito romagnolo tali compiti competono attualmente alla "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consorzio", nata l'01/03/2017 dall'integrazione delle tre agenzie della mobilità provinciali preesistenti.

In Italia il settore del trasporto pubblico locale (t.p.l.) "su gomma" (per distinguerlo da quello "su ferro", ovvero "su rotaia") è attualmente caratterizzato²⁵ dalla presenza di circa 1.000 imprese, delle quali solo circa il 12% è a controllo pubblico (circa il 9% del totale è rappresentato da imprese interamente pubbliche), ma, queste imprese "pubbliche", essendo generalmente di dimensioni medio-grandi, erogano circa l'80% del servizio, mentre le ben più numerose (pari a circa l'88% del totale) imprese "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario") sono generalmente micro-imprese, operanti quasi esclusivamente nel settore extraurbano e coprono solo il 20% del servizio.

Inoltre, nonostante le norme di legge interne attualmente vigenti e gli orientamenti dell'autorità nazionale di regolazione del settore (A.R.T. - Autorità di Regolazione Trasporti, istituita con D.L.06.12.2011, n.201, convertito in L22.12.2011, n.2014 ed insediata a Torino nel 2013) spingano verso la gestione "concorrenziale", intesa come gestione (sempre) monopolistica, ma da affidare ad un soggetto scelto con procedura competitiva (gara pubblica) (si tratta della c.d. "gara per il mercato", ovvero gara per aggiudicarsi il ruolo di "monopolista pro-tempore" del servizio, contrapposta alla c.d. "gara nel mercato", ovvero alla competizione tra più soggetti che gestiscono contemporaneamente il servizio), la gestione del servizio "in house providing" (con affidamento diretto ad una società a capitale interamente pubblico), proveniente dal passato, è ancora molto diffusa e le gare effettivamente tenutesi sono molto poche e, spesso, sono state aggiudicate al soggetto, a controllo pubblico, che precedentemente aveva gestito il servizio con affidamento diretto. Anche a causa di tariffe "socialmente" contenute e a costi operativi molto alti, per i gestori del servizio la copertura dei costi con i ricavi si aggira intorno all'esiguo 30%, con conseguente necessità e presenza di ingenti contributi pubblici (nazionali, regionali e talvolta anche locali) per sostenere tali gestori. Pertanto a livello nazionale complessivo, anche a causa della scarsa redditività del servizio appena evidenziata, di fatto la gestione privata, per quanto formalmente in parte esistente, pare ancora fortemente limitata e per lo più circoscritta a piccole parti extra-urbane del servizio stesso, mentre la parte ampiamente maggioritaria dello stesso è svolta da soggetti pubblici e questo anche nei casi in cui la gestione sia stata affidata, dalla competente autorità di regolazione locale, con gara.

A livello regionale la situazione non è diversa, tanto che la Regione Emilia-Romagna, proprio in questo periodo, sta ipotizzando un progetto di integrazione industriale e societaria, in un'unica holding regionale, delle tre società pubbliche che attualmente gestiscono il servizio del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, ovvero "SETA s.p.a." (per l'ambito di Modena, Reggio Emilia e Piacenza), "START Romagna s.p.a." (per l'ambito Romagna) e "T.P.E.R. s.p.a." (per l'ambito di Bologna e Ferrara), come strategia di sviluppo del t.p.l. regionale nel medio-lungo termine.

Anche a livello locale riminese la situazione è molto simile: nel 2004-2005, alla prima (e finora unica) gara bandita dall'agenzia della mobilità provinciale riminese all'epoca esistente (A.M. Rimini), per la gestione del t.p.l. nel bacino (solo) provinciale riminese all'epoca esistente, partecipò, infatti, aggiudicandosela, una sola impresa, la società pubblica locale (Tram Servizi s.p.a., poi confluita in Start Romagna s.p.a.), precedentemente affidataria diretta della gestione dello stesso servizio, a conferma della non appetibilità della gestione del servizio per i privati.

Oggi che, come detto, il bacino riminese è stato aggregato a quelli delle altre due province limitrofe romagnole di Forlì-Cesena e di Ravenna, entrando a far parte del ben più ampio "ambito romagnolo", la situazione presumibile in relazione alla gara d'ambito che sarà prossimamente bandita dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola (A.M.R.) sopra indicata, è simile, se non addirittura, per certi versi, peggiorata (rispetto a quella del 2006) dall'accresciuta dimensione dell'ambito territoriale su cui erogare il servizio, ancora più "incompatibile", ragionevolmente, con le piccole dimensioni della imprese private operanti nel settore. Ciò che si può attualmente e ragionevolmente prevedere è, invece, la partecipazione a tale gara di alcuni soggetti di grandi dimensioni, ma a capitale interamente o comunque maggioritariamente pubblico. Pertanto l'attività di gestione del t.p.l. svolta dalla società appare costituire ancora - anche se, presumibilmente, solo temporaneamente - un "servizio di interesse generale" ("a rilevanza economica, a rete"), nel senso in premessa indicato e quindi una attività "ammessa" ai sensi del D.Lgs.175/2016.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DAL D.LGS.175/2016

Gestendo un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.) è evidentemente connesso e coerente con la cura e la promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (che come detto in premessa costituisce lo scopo istituzionale del Comune), la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Nel caso specifico, anche per quanto sopra già detto, non paiono possibili modalità di gestione alternativa (ad esempio la gestione diretta, o la concessione a terzi, privati) rispetto a quella finora adottata (la società, partecipata e condivisa da quasi tutti i comuni della Romagna) - che comunque dovrebbero essere stabilite dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola - per cui non parrebbe necessaria la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre modalità alternative. In ogni caso, l'economicità della modalità gestionale scelta, in passato mancante, negli ultimi anni si è invece sempre costantemente verificata, peraltro in modo crescente, mentre la sostenibilità finanziaria della società è sempre sussistita. Inoltre la modalità gestionale in questione pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine, la società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, relativamente a quanto richiesto dalla Corte dei Conti con riferimento alle società che operano nel settore dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (si veda quanto già spiegato nelle premesse del presente piano), si ribadisce che, come già detto, la società rappresenta proprio il "frutto" della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi dell'aggregazione prevista dalla lettera "g", di fatto già attuata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

NEL DETTAGLIO

L'obiettivo di lungo periodo del Comune di Rimini è quello di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci e di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

²⁵ Si veda in tal senso, l'indagine condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M., comunemente definita "Antitrust") nel maggio 2016 sul t.p.l., in particolare il capitolo I ("Il settore del TPL in Italia"), paragrafo 2 ("Struttura dell'offerta"), che quantifica 988 imprese totali, di cui 116 a controllo pubblico (delle quali 88 interamente pubbliche) e 872 "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario").



Nel frattempo, al fine di continuare a "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio comunale e provinciale, il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a..

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nel breve periodo: nessuna; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel breve periodo: mantenimento del presidio sul servizio erogato; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.

ALLEGATI

Di seguito vengono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del piano:

- A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 23/09/2016 e relative operazioni di revisione straordinaria previste;
- A.2) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/08/2017 e relative operazioni di revisione straordinaria previste;
- A.3) riepilogo del piano di revisione straordinaria;
- A.4) modello standard di ricognizione e relativi esiti per la Corte dei Conti.